



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2024

I

Rivolgo, anche a nome dei colleghi e del personale di Segreteria, un cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, agli esponenti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e degli enti pubblici, del libero Foro e del mondo accademico e agli organi di stampa e di informazione.

Un particolare saluto va al Presidente Gerardo Mastrandrea, insediatosi lo scorso mese di febbraio alla guida del TAR di Catanzaro, a cui rinnovo la mia stima e il mio sentito augurio di buon lavoro.

Porgo un sentito, affettuoso, saluto a Valentina Mameli, Consigliere del TAR Milano, che interviene a questa cerimonia quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, e ad Aurora Lento, Presidente di Sezione del TAR Sicilia, sede staccata di Catania, che interviene quale componente del Direttivo dell'Anma.

Un cordiale benvenuto al Presidente della II sezione del TAR Catanzaro, Ivo Correale, ai numerosi colleghi presenti i quali hanno voluto

condividere con la comunità reggina questa speciale giornata del nuovo anno giudiziario.

La partecipazione di voi tutti, gentili ospiti, testimonia interesse per il lavoro di questa sede giudiziaria e costituisce motivo di autentica soddisfazione.

II

Avvio la relazione con l'enunciazione dei dati quantitativi più importanti dell'attività dello scorso anno.

Il numero dei ricorsi in ingresso, dopo la flessione registrata a causa dell'emergenza pandemica, continua ad aumentare. Nel 2023 i ricorsi erano stati 661, nel 2024 i ricorsi nuovi depositati sono stati 715, cui vanno aggiunti 57 ricorsi per motivi aggiunti (48 dei quali su ricorsi dello stesso 2024), a fronte dei 44 dell'anno precedente.

Si mantiene costante la percentuale dei giudizi nei quali è presente domanda cautelare. Su 715 nuovi ricorsi, quelli accompagnati da una istanza cautelare sono stati 289, quasi il 40% del totale, e nel 7% dei ricorsi è presente pure l'istanza di tutela cautelare monocratica.

La camera di consiglio per la delibazione della domanda cautelare, fissata sempre nei termini assai contenuti posti dall'art. 55 c.p.a., costituisce il primo prezioso contatto del giudice con la *res* controversa. D'altronde è proprio la tutela cautelare, con la sua celerità e flessibilità di soluzioni, che dalla mera "sospensione" giungono fino all'immediata e integrale definizione del merito della controversia con la c.d. sentenza breve, che contraddistingue positivamente la giustizia

amministrativa. E per il 2024 il tempo medio di definizione del giudizio cautelare innanzi a questa Sezione è stato di 29 giorni computati dalla data di deposito del ricorso, a fronte di una media nazionale di 35 giorni.

Aggiungo che un ulteriore ed eloquente indice della rapidità ed efficienza che la sede reggina assicura è rappresentato dal fatto che, ad oggi, dei 715 nuovi ricorsi pervenuti nel 2024, circa 280 sono già stati esaminati e definiti, per lo più con sentenza ordinaria e in 53 casi (buona parte dei quali in materia di appalti) con “sentenza breve”.

Si tratta di una percentuale rilevante, pari a quasi il 40% del totale, corrispondente, peraltro, a quella dei ricorsi con domanda cautelare, dato che testimonia che il lavoro della Sezione è in sintonia con la domanda di giustizia.

Ciò precisato, occorre dar conto del fatto che per il 2024 il numero totale delle sentenze depositate è, invece, diminuito: si è passati da 771 sentenze pubblicate nel 2023 a 589 depositate nel 2024.

Il dato numerico va letto in combinazione con altri fattori, primo fra tutti la tipologia del contenzioso pervenuto in questi ultimi anni.

Da ottobre del 2022 alla fine del 2024 sono stati depositati circa 150 ricorsi in materia di progetti individuali di vita e trattamenti riabilitativi per i minori disabili con correlate domande risarcitorie. Si tratta di un contenzioso delicato, che è già stato definito per oltre il 50%, ma che prima di poter essere definito necessita di attività istruttoria e di accertamenti tecnici in particolare.

Difatti, a fronte del decremento del numero di sentenze, si è registrato un considerevole aumento di ordinanze collegiali istruttorie, da 100 nel 2023 a 168 nel 2024.

Non posso esimermi dal rilevare che l'aumento dei provvedimenti collegiali istruttori si è avuto purtroppo anche a cagione della approssimativa instaurazione di molti dei giudizi di ottemperanza, spesso incompleti degli atti fondamentali per la loro definizione (notifica del titolo da eseguire, attestazione del passaggio in giudicato e così via), incompletezza che è aggravata dalla circostanza che sovente gli enti debitori non si costituiscono in giudizio.

Una maggiore diligenza e cooperazione da parte dei difensori - di cui ancora una volta si è discusso nella annuale riunione tenutasi il 22 gennaio scorso ai sensi dell'art. 37 D.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, per la definizione del programma per la gestione dei procedimenti pendenti - consentirebbe una più spedita fissazione e trattazione anche di questi giudizi, sui quali giustamente si concentrano le attese e le aspettative di tanti cittadini e, in particolare, di professionisti e imprese.

La riduzione del numero di sentenze va ancora attribuita alla circostanza che per il 2024 la Sezione di Reggio Calabria è stata esclusa dai programmi straordinari di smaltimento, in quanto sede non PNRR. Venne cancellata - peraltro con limitato preavviso - pure l'udienza già calendarizzata per fine 2023, alterando la programmata gestione delle pendenze, e poi non venne autorizzato lo smaltimento per l'anno 2024.

Per tale insieme di motivi - aumento dei ricorsi pervenuti, diminuzione di quelli definiti per le ragioni sopra sinteticamente espresse, oltre ad alcune assenze giustificate di magistrati e personale di segreteria - l'arretrato risulta leggermente accresciuto, attestandosi i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2024 nel numero di 965, a fronte di 915 dello scorso anno registrati alla data del 31 dicembre 2023.

Un incremento, lieve, di 50 fascicoli, corrispondente in definitiva all'incremento dei ricorsi nuovi depositati, è un dato in sé non allarmante, ma è un segnale da non sottovalutare e che dice come le preoccupazioni per il futuro espresse nella relazione dello scorso anno fossero realistiche.

Qualche risposta positiva è, comunque, frattanto arrivata.

Mi riferisco al fatto che per l'anno 2025 il CPGA ha consentito anche alle sedi non PNRR di fruire di udienze straordinarie, sia pure con particolari condizioni per i magistrati che vi partecipano, dirette a privilegiare le udienze di smaltimento nelle sedi PNRR. Così il TAR di Reggio Calabria ha potuto nuovamente aderire al programma straordinario di riduzione dell'arretrato con l'intento di assicurare una più celere definizione delle controversie ultra-triennali.

Però, a fronte della richiesta di celebrazione di tre udienze straordinarie di smaltimento per il 2025, il Consiglio di Presidenza ha approvato soltanto una udienza straordinaria, programmata per il prossimo 27 marzo, cui prenderanno parte tre magistrati in tutto e nella quale è stato possibile fissare un totale di 30 ricorsi.

Quanto, invece, all'auspicata assegnazione di nuovi magistrati nulla è stato disposto sino ad ora. È rimasta la scopertura di organico di due unità, nonostante l'immissione in servizio, nello scorso mese di settembre, dei vincitori dell'ultimo concorso a 53 posti di referendario TAR.

Risulta oggi allora ancora più pressante l'esigenza di procedere al completamento dell'organico, in un'ottica di globale razionalizzazione della forza-lavoro negli Uffici, con l'assegnazione di almeno un altro magistrato in occasione del prossimo concorso, che si spera si possa celebrare in tempi brevi.

Non posso, quindi, che ripetere le parole della relazione dello scorso anno, rimaste ad oggi purtroppo inascoltate: *Il contenzioso tende a crescere, anche qualitativamente, si annunciano interventi importanti nell'area dello Stretto e l'assegnazione, intanto, di una unità garantirebbe una gestione più pronta ed efficiente della risposta di giustizia, in un territorio che vuole prosperare e che da tempo domanda legalità e tutela.*

III

A fronte di queste criticità palesatesi nel corso dell'anno 2024, l'impegno di tutti i componenti della Sezione è stato sempre costante ed elevato, come pure riscontrato dal Consiglio di Presidenza in occasione della visita ispettiva svoltasi il 26 e 27 settembre scorso, che ha riguardato gli ultimi cinque anni dell'attività del Tribunale.

La relazione conclusiva, presentata all'organo di autogoverno nel Plenum del 6 novembre 2024, ha messo in evidenza, tra le altre cose, il

pieno rispetto delle direttive del Consiglio di Presidenza riguardanti il carico di lavoro, le assegnazioni, la formazione e rotazione dei Collegi, nonché la tempestività nel deposito dei provvedimenti e ha dato conto del fatto che, auditi i rappresentanti del foro, questi hanno manifestato una soddisfazione unanime per l'attività giurisdizionale del Tribunale.

Con il pieno apprezzamento anche del Presidente del Consiglio di Stato, la relazione conclusiva della visita è stata, quindi, approvata all'unanimità, *evidenziando che la Sezione staccata di Reggio Calabria si distingue per una gestione efficiente del Servizio Giustizia, riconosciuta e apprezzata dai suoi interlocutori principali, dando atto della prassi virtuosa rappresentata dalla programmazione annuale delle attività con il coinvolgimento del Foro.*

Dell'ottimo esito dell'ispezione non posso che ringraziare sentitamente tutti, i magistrati che si sono avvicinati in questa Sezione, il personale di Segreteria che anche in occasione della visita ispettiva si è prodigato, con competenza e garbo, fornendo la massima collaborazione agli ispettori, e i rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura dello Stato che hanno dato testimonianza del lavoro della Sezione.

IV

Prima di illustrare alcune fra le pronunce più significative emesse nel 2024, ritengo utile dar conto delle caratteristiche del contenzioso pervenuto al TAR di Reggio Calabria nel corso dell'ultimo anno, che trovate riportate in termini numerici nelle tabelle allegate.

Si è mantenuto cospicuo il numero di ricorsi in materia di appalti, specie di lavori e servizi. È un dato molto significativo, indice di una valida ripresa dell'attività economica nella provincia.

Si è già detto del notevole numero di giudizi promossi dai genitori di minori disabili, volti a contestare la mancata predisposizione del c.d. "Progetto individuale di vita" o a richiedere l'accertamento del diritto al trattamento riabilitativo con metodologia ABA.

Piuttosto elevato nel 2024 anche il numero di ricorsi in materia concorsuale, sia per concorsi banditi da enti locali che per concorsi indetti in ambito scolastico e in ambito universitario, sia dell'area docenti che dell'area amministrativa.

Permane consistente il contenzioso in materia di sicurezza pubblica, sia pure con una leggera flessione sia per quanto riguarda le autorizzazioni di polizia per l'uso di armi che per quanto concerne le informazioni interdittive antimafia. Con riferimento a questa materia va dato atto del deposito di alcune impugnazioni avverso le misure collaborative ex art. 94 *bis* del Codice antimafia, che pongono, a fronte di una disciplina di recente introduzione, dei problemi giuridici differenti rispetto a quelli sino ad ora affrontati dalla Sezione nella materia della documentazione antimafia.

Quasi raddoppiato il numero di ricorsi in materia di stranieri. Anche qui disposizioni di recente conio, come il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50 – ennesima modifica al T.u. sull'immigrazione del 1998 - hanno posto dei rilevanti dubbi esegetici, anche sul regime transitorio, ad esempio in ordine alla conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale (rilasciati e in corso di

validità alla data del 5 maggio 2023) in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Assai numerosi pure i ricorsi in materia di edilizia, soprattutto avverso dinieghi di sanatoria e ordinanze di demolizione e sgombero, ma anche quelli che riguardano le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti fotovoltaici, o ancora le concessioni cimiteriali e le concessioni demaniali legate ad attività di trasporto per mare o a finalità turistico-ricettive e sportive.

Considerevole il numero dei giudizi avverso il silenzio inadempimento e quello in materia di accesso agli atti amministrativi.

Rimane, anzi si consolida, il dramma delle ottemperanze. Nel 2023 i ricorsi per ottemperanza erano stati 198, nel 2024 sono pervenuti ben 235 nuovi ricorsi. E per quanto anche in altri TAR il numero dei ricorsi per l'ottemperanza risulti in aumento, continuo a riscontrare che la tipologia dei giudizi qui promossi è differente: basti pensare che non ci sono giudizi in materia di Legge Pinto e più della metà sono giudizi promossi nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale. La restante metà coinvolge Comuni, inadempienti anche su obblighi di fare in materia di edilizia o su procedimenti ablatori (45 circa), e amministrazioni statali (55 circa), nella prevalenza dei casi, come in altri Tribunali, per il mancato riconoscimento della c.d. Carta del Docente per il personale assunto a tempo determinato (35 circa).

Avevo già messo in evidenza nella precedente relazione che quello per l'ottemperanza è un contenzioso composito, non seriale, che richiede dispendiosi interventi sostitutivi e la celebrazione di parecchie udienze per continui aggiustamenti e rimodulazioni e, avvertivo che, finché il

numero di questi ricorsi non si fosse ridotto significativamente, una tutela piena ed effettiva non poteva dirsi raggiunta.

Il giudizio di ottemperanza è, infatti, un parametro decisivo di capacità ed efficienza tanto della giustizia nel suo complesso, quanto dell'Amministrazione pubblica, e, in generale, della civiltà di un Paese.

L'ulteriore innalzamento del loro numero segnala che questa capacità ed efficienza è ancora ad un livello non adeguato ad un paese civile.

Devo, tuttavia, dar atto che negli ultimi tempi sono andate aumentando le pronunce di cessazione della materia del contendere, per avere le amministrazioni inadempienti, in particolare l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria, provveduto *medio tempore* ad effettuare l'integrale pagamento di quanto dovuto – spesso da molti anni – alla parte creditrice.

È noto, peraltro, che nei mesi scorsi sono stati deliberati tutti i bilanci aziendali, primo passo verso un recupero di autorevolezza politico-istituzionale che impone trasparenza, certezza e coerenza delle entrate e delle spese. Si confida, quindi, vivamente in un prossimo allineamento della Calabria alle migliori pratiche contabili sanitarie regionali e, così, di conseguenza in un consistente ridimensionamento dei giudizi di ottemperanza nei confronti della locale ASP.

Infine, nel 2024 il contenzioso reggino si è caratterizzato per la proposizione di ricorsi che riguardano profili organizzativi degli enti o anche la loro gestione politico-amministrativa. E così il TAR di Reggio Calabria è stato investito della cognizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, delle delibere di approvazione

del rendiconto della gestione liquidatoria di comuni, del piano dei fabbisogni e assunzionali di ospedali, della delibera consiliare di approvazione del piano spiaggia, di questioni che attengo all'elezione degli organi di vertice della Camera di Commercio, di atti di soppressione dell'Ufficio dell'avvocatura civica o ancora della revoca della nomina ad assessore comunale, della decadenza dalla carica di consigliere comunale o di consigliere del Consiglio d'Amministrazione di Università privata.

L'aumento di questa tipologia di contenzioso può essere letto come segnale di una crescita di fiducia nei confronti del giudice amministrativo e della sua reale capacità di esercitare un sindacato intrinseco e sostanziale.

Appena qualche cenno alle decisioni più significative rese da questo Tribunale nel 2024, rinviando per il resto alle massime allegate che sono state redatte dai colleghi e per buona parte anche dalle dottoresse Cristina Fragomeni e Paola Commisso, che hanno svolto il tirocinio formativo ex art. 73 D.l. n. 69/2013 fino allo scorso mese di agosto.

Mi preme intanto richiamare due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.

Con la prima, la n. 503 del 30 luglio 2024, la Sezione ha sospettato di incostituzionalità, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e), 41 e 3 della Costituzione, l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria, 7 agosto 2023, n. 38 che ha introdotto il divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti di una specifica categoria di operatori economici, ossia le imprese funebri.

La questione verrà trattata dalla Corte costituzionale all'udienza pubblica dell'11 marzo 2025.

La seconda ordinanza, la n. 646 del 28 ottobre 2024, tocca un particolare segmento della relazione tra informazione antimafia e controllo giudiziario.

La Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 *bis*, comma 7, del Codice antimafia, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 8 e 13 della CEDU e 1 del primo protocollo ad essa addizionale, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'interdittiva conseguente all'ammissione al controllo giudiziario perduri e operi anche con riferimento al tempo successivo alla sua cessazione e occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del Codice antimafia.

La questione, che origina dal noto e grave *deficit* di coordinamento tra l'informazione prefettizia e il controllo giudiziario, verrà trattata dalla Corte costituzionale all'udienza pubblica del 20 maggio 2025.

Tra le questioni giuridiche di maggiore interesse trattate nelle decisioni emesse nel 2024 mi limito a segnalare quella in materia di equo compenso nell'ambito degli appalti di servizi.

Con la sentenza n. 483 del 25 luglio 2024, seguita poi da altre pronunce, la Sezione, dando atto dei diversi orientamenti che si erano andati formando sull'argomento, ha ritenuto esclusa l'applicazione delle regole del c.d. 'equo compenso' di cui alla l.n. 49/2023 alle

procedure di gara regolate dal Codice dei contratti pubblici e ha precisato come sia il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta la sede appropriata nella quale misurare l'incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del 'compenso', nel senso che un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del 'compenso professionale', ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (desumibili dalle capacità 'strutturali' del concorrente, dall'interesse all'affidamento per l'arricchimento del *curriculum* professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), può essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell'offerta, con ogni conseguente determinazione.

La sentenza n. 483/2024 non è stata appellata. Ma lo scorso 27 gennaio il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 594 della III sezione (in continuità vi è poi la sentenza n. 844 del 3 febbraio della V sezione), ha definito un appello promosso avverso una decisione emessa da altro TAR. Nel riformarla, dopo aver richiamato proprio l'orientamento espresso dal TAR di Reggio Calabria, ha affermato che la normativa sull'equo compenso non si estende al Codice degli appalti, che costituisce un *corpus* normativo speciale e autonomo, e ha precisato efficacemente che "la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso".

V

Tra le attività svolte presso il TAR di Reggio Calabria vorrei anche ricordare la particolare iniziativa dello scorso 7 maggio: un *open day*

organizzato in quest'aula, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e con l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, che ha consentito ad autorità, studenti, giornalisti, cittadini di conoscere più da vicino la giustizia amministrativa.

Con le relazioni della collega Roberta Mazzulla, dell'avv. Attilio Cotroneo e del Segretario generale Dott. Pasquale Alvaro, si è voluto spiegare, con un linguaggio quanto più possibile semplice e divulgativo, come inizia e si svolge un giudizio amministrativo, quali sono le parti del processo, qual è il contenuto della sentenza, quali sono i tempi e i costi per ottenere tutela. Grazie poi alle pregevoli relazioni e alle diapositive dei proff. Maria Rossana Caniglia e Nino Sulfaro è stata illustrata anche la struttura e la storia della sede in cui la sezione reggina opera, sì da poter identificare fisicamente questo speciale giudice anche attraverso la conoscenza dell'edificio che lo ospita.

Una mattinata vivace, molto partecipata, con tanti interventi, e che ha plasticamente offerto l'idea di una giustizia amministrativa moderna, che contribuisce essa stessa alla costruzione di uno spazio cittadino ottimale e all'edificazione di una vivibilità piena e dignitosa all'interno di esso.

VI

Proprio con riferimento allo stabile che ci ospita non posso non dare atto dell'impegno del Dirigente e del suo staff per il suo più adeguato funzionamento.

Nel corso del 2024 sono stati ultimati i lavori di inserimento di un ascensore, necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche,

ed è stato installato un nuovo e moderno impianto di videoproiezione che valorizza ulteriormente questa Sala delle Udienze.

Sono stati, inoltre, effettuati importanti lavori sull'impianto elettrico per razionalizzare e ridurre le spese per il consumo energetico, tematica di grande attualità, che coinvolge aspetti economici e ambientali molto rilevanti anche in ambito lavorativo.

Anche delle buone condizioni di manutenzione dell'immobile ha dato conto la relazione ispettiva, segnalando, in particolare, *che la sede del Tribunale, situata in un immobile demaniale, è risultata strutturalmente adeguata, offrendo ambienti confortevoli e appropriati sia per il personale amministrativo sia per il personale di magistratura.*

Sono in corso, inoltre, le procedure per la realizzazione dell'impianto antincendio ed è già stata stipulata una convenzione con la Struttura di Progettazione dell'Agenzia del Demanio per effettuare i lavori di rifacimento del tetto.

Vedremo anche di rivalutare e ammodernare la zona adiacente a quest'aula, che funge da sala di attesa per gli avvocati.

Infine, per ripristinare l'antico mosaico presente nella Torretta, di proprietà demaniale, situata all'interno dell'area cortilizia, è stata siglata una Convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, che si occuperà, a titolo gratuito, dei lavori di restauro.

VII

Quanto al personale di magistratura, ad ottobre 2024 hanno ottenuto il trasferimento presso sedi più prossime alla loro residenza i Primi Referendari A. Gabriella Caudullo e Andrea De Col, che hanno operato qui dal loro ingresso in magistratura nell'aprile 2018. Il loro apporto, umano e professionale, nel corso dei sei anni nei quali sono stati a Reggio Calabria, è stato prezioso per l'attività della Sezione e per me personalmente. Di questo e di tutto li ringrazio ancora una volta pubblicamente in questa solenne cerimonia, augurando loro un futuro professionale sereno e appagante.

I due posti così rimasti vacanti sono stati ricoperti dai magistrati Domenico Gaglioti, Primo Referendario proveniente dalla sede di Catanzaro, e dal Referendario Giuseppe Nicastro, proveniente dal TAR Milano.

Ringrazio entrambi per la scelta effettuata, oltre che per il lavoro fin qui svolto.

Si tratta di magistrati non di prima nomina, che hanno scelto di trasferirsi e prestare servizio nella sede di Reggio Calabria. È questo un dato nuovo e significativo nella storia di questa Sezione, da sempre sede assegnata ai neo-referendari che, freschi di preparazione teorica e carichi di entusiasmo, sono comunque destinati in linea di massima, nel volgere di pochi anni, a preferire sedi diverse e più in sintonia con le loro scelte familiari e personali.

Oggi la Sezione si presenta, quindi, con un assetto nuovo tendenzialmente più stabile, che è un risultato che mi auguro possa

offrire anche vantaggi in termini di efficienza nell'organizzazione dell'attività giurisdizionale.

Alcune rilevanti novità vi sono state anche nei ruoli del personale di Segreteria.

Ha preso servizio a settembre scorso, la Dott.ssa Veronica Monastra, vincitrice del concorso per assistente, facendosi già apprezzare per serietà e competenza e a cui va ancora il mio augurio di buon lavoro.

La Dott.ssa Monastra è stata assegnata all'Ufficio ricezione ricorsi, prendendo il posto del Sig. Antonino Iriti, collocato a riposo dall'1.10.2024.

A lui, insieme al Sig. Consolato Polimeni e al Sig. Antonino Pileio, che a inizio del 2025 sono pure stati collocati a riposo, va uno speciale, sentitissimo ringraziamento per l'impegno e la cortesia sempre dimostrati, oltre agli auguri più cari per questa nuova fase della vita.

A seguito del loro pensionamento, due posti in Area II risultano adesso vacanti e si auspica che possano essere quanto prima coperti, anche perché entro alcuni anni si concretizzerà il collocamento in quiescenza ancora di altro personale.

Ad oggi prestano, dunque servizio in totale 14 unità - 4 funzionari, 8 assistenti, di cui un informatico, e 2 operatori - dirette dal Dott. Pasquale Alvaro, cui l'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Calabria, sede di Catanzaro e Sezione staccata di Reggio Calabria, è stato ulteriormente confermato per tre anni, a decorrere da marzo 2024.

A tutti loro, magistrati e personale di Segreteria, rinnovo la mia stima e il mio plauso per la collaborazione e la laboriosità, cui si devono tutti i risultati che ho sin qui illustrato.

Aggiungo un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che coadiuva il Tribunale nella celebrazione delle udienze e così pure di questa cerimonia e a tutte le Forze dell'Ordine che con abnegazione operano sul territorio.

VIII

Desidero concludere questa cerimonia inaugurale all'insegna della *speranza*, parola che sa di futuro e che è emblematica proprio dell'anno 2025 che stiamo inaugurando. È difatti la parola che il Papa prima, e il Presidente della Repubblica poi, hanno fatto risuonare per aprire questo nuovo anno.

È una virtù teologale, la speranza, “la più piccola delle virtù, ma anche la più forte”, ma è un concetto che si addice pure al mondo del diritto.

La speranza ha, infatti, anche una sua dimensione razionale, che è quella che consente di distinguere quanto si può tentare di realizzare dall'impossibile. «Passione del possibile», secondo la definizione di Soren Kierkegaard.

Da giuristi non siamo di certo chiamati, infatti, a seguire e praticare l'impossibile, ma dobbiamo, invece, avere razionalmente chiaro cosa si può tentare di realizzare. E questo forse impegna ancor di più la giustizia amministrativa che ha insieme una dimensione riparativa e

una costruttiva, corregge per orientare l'azione futura dei pubblici poteri.

La speranza ha la struttura dell'apertura, non della passività o dell'illusione. Una ragione che spera è una ragione non cupa e ripiegata, ma che, sapendo del proprio limite, comunque si dischiude, opera e non si lascia vincere.

È con questo forte auspicio che voglio chiudere la mia relazione: guardare alla giustizia in questo territorio con speranza, sapendo cogliere tutte le occasioni che si celano nel presente, perché ciò che ancora non c'è, può esserci.

Reggio Calabria, 6 marzo 2025

Il Presidente

Caterina Criscenti

Rassegna di giurisprudenza

Sommario argomenti

1) AMBIENTE	23
2) CONTRATTI PUBBLICI	23
3) EDILIZIA E URBANISTICA	36
4) ENTI LOCALI	43
5) ESPROPRIAZIONE	44
6) GENERI DI MONOPOLIO E TABACCHI	45
7) GIURISDIZIONE	46
8) IMMIGRAZIONE	47
9) INTERDITTIVE ANTIMAFIA	48
10) OTTEMPERANZA	54
11) PATENTE DI GUIDA	56
12) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	57
13) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	63
14) PROCESSO AMMINISTRATIVO	64
15) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI	65
16) SERVIZI PUBBLICI LOCALI	70
17) SICUREZZA PUBBLICA - ARMI	71

1) AMBIENTE

Sentenza 12 febbraio 2024 n. 130 – Est. Mazzulla

Prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione paesaggistica – Termine – *Dies a quo* -

Il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato abusivamente realizzato — previo parere paesaggistico favorevole ex art. 31 e ss., l. n. 47/1985 — facendo cessare l'antigiuridicità dell'intero fatto (e, quindi, anche della permanente violazione paesaggistica), costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 comma 1, l. n. 689/1981, per irrogare la sanzione pecuniaria connessa alla realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il citato art. 28, comma 1, è, infatti, norma relativa, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non prevista in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria. Con la precisazione che, nelle ipotesi — come quella di specie — in cui l'illecito ha carattere permanente, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/81 comincia a decorrere (ai sensi dell'art. 158, comma 1, c.p.) solo dal giorno in cui è cessata la permanenza, e pertanto dal momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

2) CONTRATTI PUBBLICI

Sentenza 8 gennaio 2024, n. 21 – Est. Mazzulla

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Misure di prevenzione e sanzioni interdittive - Interdittiva seguita da controllo giudiziario - Non costituisce di per sé superamento dell'interdittiva - Fattispecie.

La misura dell'informazione ex art. 91 d.lg. n. 159/2011 e quella del controllo giudiziario ex art. 34 bis citato d.lg. operano su piani totalmente differenti.

L'ammissione al controllo giudiziario si proietta funzionalmente, sul presupposto dell'occasionalità della agevolazione, verso una «autodepurazione» dell'impresa da infiltrazioni criminali e va valutata alla stregua di fatto successivo, meramente utile ai fini di un riesame. L'informativa antimafia è, invece, fondata su una prognosi di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passivi, della criminalità organizzata, svolgendo un ruolo di misura preventiva di massima anticipazione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, sulla base di un quadro indiziario idoneo secondo il criterio del «più probabile che non», a prescindere dalla dimostrazione di una effettiva e concreta interferenza della 'ndrangheta nell'attività dell'impresa interdetta.

Sentenza 25 gennaio 2024, n. 68 – Est. Mazzulla

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Interdittiva e informativa antimafia - Controllo giudiziario – Riesame - Silenzio – Illegittimità.

Attesa l'autonomia funzionale, recentemente chiarita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 13 febbraio 2023, n. 7, tra la misura amministrativa dell'interdittiva antimafia e quella giurisdizionale del controllo giudiziario, è illegittimo il silenzio opposto dalla prefettura alla richiesta di riesame della misura amministrativa.

Sentenza 2 febbraio 2024, n. 87 – Est. Caudullo

Contratti pubblici e obbligazione della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Inserimento dell'offerta tecnica nella documentazione amministrativa – Illegittimità dell'esclusione - Sussiste.

È illegittima l'esclusione del concorrente che abbia erroneamente inserito l'offerta tecnica nella documentazione amministrativa; infatti, l'anticipazione del contenuto dell'offerta tecnica nella busta “virtuale” contenente la documentazione amministrativa non comporta la violazione del divieto di commistione tra le diverse componenti dell'offerta, atteso che la mancanza di elementi propri dell'offerta

economica evita il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione.

Sentenza 8 febbraio 2024 n. 119 – Est. Mazzulla

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di progettazione e lavori – Costi della manodopera – Art. 41, comma 14, d. lgs. n. 36 del 2023 – Interpretazione.

La disposizione normativa di cui all'art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023, contiene il riferimento a due concetti distinti non sovrapponibili ovvero "l'importo posto a base di gara", nell'individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il cd. costo della manodopera, e l'"importo assoggettato al ribasso" dal quale, invece, "i costi della manodopera", devono essere scorporati. Tale previsione normativa vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale "importo posto a base di asta", siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso ovvero nell'importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all'evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori "applicati" nell'esecuzione delle commesse pubbliche.

Sentenza 8 febbraio 2024, n. 120 – Est. Caudullo

Appalto – Lavori e servizi – Gara – Importo base – Importo assoggettato a ribasso – Costi della manodopera e della sicurezza – Sono scorporabili – Effetti.

L'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, in applicazione del criterio di delega di cui all'art. 1 comma 2, lett. t, legge n. 78/2022, testualmente prevede: "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Ciò che emerge, quindi, dalla lettura delle disposizioni dettate dalla summenzionata disposizione

normativa, è che l'importo complessivo dell'appalto è comprensivo di voci di costo soggette a ribasso e di voci di costo espressamente non soggette a ribasso (costo della manodopera e oneri di sicurezza) e che tali ultimi costi sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Pertanto, ne deriva quale indefettibile corollario che l'importo ribassabile (ovvero l'importo a cui andrà applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) è pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al netto dei costi della manodopera.

Sentenza 14 febbraio 2024, n. 142 – Est. De Col

Gara d'appalto – sussistenza dell'interesse a ricorrere – censure avverso l'aggiudicazione fondate esclusivamente sulla contestazione della correttezza dei punteggi assegnati ai concorrenti – dimostrazione della correttezza delle operazioni ai fini dell'aggiudicazione in favore della ricorrente – Necessità - Sussiste.

Sussiste l'interesse a ricorrere, che, come è noto, costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi in cui l'annullamento degli atti gravati risulti idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che le censure mosse avverso l'aggiudicazione che non siano idonee a determinare la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risultino invece fondate sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, devono essere sorrette dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria.

Sentenza 2 aprile 2024, n. 256 – Est. Romeo

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Avvalimento - Perfezionamento con la sottoscrizione dell'atto - Deve intervenire in un momento anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte - Fattispecie.

L'art. 104, comma 1, del nuovo codice degli appalti prescrive che il contratto di avvalimento debba essere concluso a pena di nullità in forma scritta. Tale previsione va, poi, letta congiuntamente a quella di carattere generale in tema di soccorso istruttorio dettata dall'art. 101, il quale sul punto, analogamente a quanto previsto per la garanzia provvisoria, ammette la sanabilità del vizio riveniente dalla mancata presentazione del contratto di avvalimento soltanto mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. La lettura combinata delle due norme impone di ritenere che il contratto di avvalimento debba essere indefettibilmente stipulato tra le parti in data anteriore a detto ultimo termine. In definitiva, stante l'espressa previsione della forma scritta ad substantiam, l'accordo negoziale deve perfezionarsi con la sottoscrizione dell'atto in un momento anteriore al termine de quo, potendo essere sanata con il rimedio del soccorso istruttorio soltanto l'incompletezza documentale del regolamento pattuito ma non anche la mancanza della sottoscrizione di uno dei contraenti (nella fattispecie la Sezione ha osservato che gli elementi prospettati a sostegno della tempestività del contratto di avvalimento non apparivano idonei a comprovare la circostanza in contestazione, posto che la firma digitale del documento informatico, in mancanza di marcatura temporale, non è per legge assistita da valenza probante in ordine al tempo della relativa formazione, né, poi, elementi di supporto possono essere ricavati dalla mail (non certificata) con la quale il contratto sarebbe stato trasmesso dall'impresa ausiliaria alla ausiliata, essendo il documento prodotto al fascicolo processuale un file pdf costituente un mero screenshot del messaggio che si assume ricevuto).

Sentenza 9 aprile 2024, n. 273 – Est. Caudullo

Contratti e appalti pubblici – Appalto di servizio - Settori speciali – Assoggettamento al codice dei contratti pubblici – Condizioni

L'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l'appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all'attività speciale.

Il presupposto oggettivo della strumentalità dell'attività oggetto della concessione rispetto al settore "speciale" in cui opera la concedente va interpretato in senso restrittivo, nel senso che sono appalti strumentali solo quelli finalizzati agli scopi propri (core business) dell'attività speciale, sicché gli altri, in quanto se ne collocano al di fuori, sono del tutto "estranei" alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (e, a monte, delle direttive comunitarie in materia di appalti) e dell'ordinamento pubblicistico [nella fattispecie il TAR ha ritenuto che la locazione del ramo d'azienda consistente nella conduzione dell'attività ristorativa in apposito spazio ricompreso all'interno dell'area demaniale non potesse essere ricondotta ad una delle attività strumentali allo sfruttamento dell'area portuale e ha conseguentemente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sull'impugnativa dell'invito per la selezione dell'operatore economico col quale stipulare il contratto di locazione pluriennale del ramo d'azienda «ristorante»].

Sentenza 24 aprile 2024, n. 310 – Est. De Col

Gara d'appalto - Mutamento della intera composizione della Commissione di gara nel corso della procedura di affidamento – Necessaria specificità delle ragioni della sostituzione.

E' illegittimo il mutamento della composizione della intera Commissione di gara che abbia già segnalato al RUP la probabile anomalia di una delle offerte e la sua

sostituzione con un altro organismo valutativo nel corso della stessa procedura di affidamento, senza aver anticipatamente previsto e nominato componenti supplenti, perché ciò comporta che le offerte dei concorrenti siano, in sostanza, sottoposte alla valutazione di due diverse Commissioni, così violando il principio di unicità ed immutabilità della Commissione di gara, desumibile dall'art. 77, comma 1, D.lgs. n. 50/2016. (Nel caso di specie le ragioni della sostituzione non di uno, ma di tutti e tre i componenti della prima Commissione si sono rilevate generiche, attinenti più che altro alle “modalità” cui ricorrere per la loro sostituzione e difformi dai parametri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza che legittima la sostituzione di un componente della commissione che si riveli in stato di impedimento in ossequio al principio di diritto pubblico sulla temporaneità delle cariche e sugli impedimenti soggettivi, da applicarsi nel senso della possibilità di sostituire i componenti del collegio per ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto all'atto di nomina).

Sentenza 2 maggio 2024, n. 316 – Est. Romeo

Contratti e appalti pubblici – Effetto conformativo - Giudicato sul requisito del “controllo analogo” – Obbligo per l'amministrazione di esaminare tutti gli elementi costitutivi del provvedimento giurisdizionale – Competenza funzionale del giudice dell'ottemperanza ex art. 113 c.p.a. – Inammissibilità del ricorso-Sussiste.

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici – Motivazione dell'affidamento “in house” – Requisiti minimi.

Deve essere dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale del Giudice adito il ricorso proposto contro la delibera di rinnovato affidamento “in house” “del servizio di piattaforme software di Ateneo per la gestione delle segreterie studenti e della programmazione didattica” disposto dalla P.A. a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato una precedente aggiudicazione nel caso in cui: a) il giudice d'appello abbia ordinato alla stessa amministrazione, in

sede di ri-esercizio del potere, l'obbligo di (ri)esaminare nell'attualità la sussistenza di tutti i presupposti dell'affidamento diretto in house stabiliti dal legislatore nei limiti conformativi segnati dal giudicato (con esclusione del solo profilo del “controllo analogo” già accertato in sede di riforma); b) l'Amministrazione aggiudicatrice si sia invece concentrata unicamente sul segmento della motivazione attinente alla convenienza economica della scelta di “internalizzare” il servizio che pure il giudice di appello aveva censurato. Spetta, infatti, alla competenza funzionale del giudice dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 113 c.p.a, la cognizione di ogni questione connessa alla individuazione del perimetro conformativo discendente da una sentenza amministrativa.

È legittima la scelta della P.A. di affidare ex art. 192 comma 2 D.lgs. n. 50/2016 in house “il servizio di piattaforme software di Ateneo per la gestione delle segreterie studenti e della programmazione didattica”, avendo specificatamente valutato l'insieme di tutta una serie di specifici servizi dell'una e dell'altra offerta ed operando un confronto sia economico che prestazionale con la conseguenza che il minor costo offerto dalla affidataria è stata preferito in quanto valutato economicamente più vantaggioso rispetto a quello dalla ricorrente.

Sentenza 10 maggio 2024, n. 325 – Est. De Col

Gara d'appalto – Requisiti di partecipazione – SOA – Ultravigenza – Condizioni e presupposti.

La ratio della regola dell'ultravigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull'impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell'organismo di attestazione. Tuttavia, occorre comunque che l'impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA, tutte le attività necessarie per radicare l'obbligo dell'organismo competente di eseguire le verifiche.

Ne deriva che è illegittima l'aggiudicazione dell'appalto qualora la SOA sia scaduta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto e

l'impresa concorrente non abbia tempestivamente provveduto a richiederne il rinnovo entro il su menzionato termine di novanta giorni.

Sentenza 25 luglio 2024, n. 483 – Est. Romeo

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare a stazione marittima – Previsione della P.A. della possibilità per i professionisti concorrenti di operare un ribasso anche con riguardo alla componente del compenso professionale – Legittimità – Ragioni – Fattispecie.

In materia di contratti della P.A. e di gare pubbliche (nella specie, si trattava di procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare a stazione marittima), deve ritenersi che non sia illegittima la scelta operata dalla stazione appaltante di assoggettare a ribasso anche l'importo relativo al compenso professionale e, conseguentemente, di ammettere alla gara tre raggruppamenti temporanei di professionisti, classificatisi nelle prime tre posizioni della graduatoria, nelle cui offerte economiche è stata sottoposta a ribasso anche la componente del compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. Il regime dell'equo compenso non deroga, bensì integra il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione euro-unitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, non elide in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a imm modificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all'uopo codificato, quale, appunto, quello dell'anomalia dell'offerta con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione.

Dovendosi ritenere esclusa l'applicazione delle regole del c.d. 'equo compenso' alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici, è il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta a rappresentare la sede appropriata nella quale misurare l'incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del "compenso" sulla serietà dell'offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie "minime" stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, nel senso che un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del 'compenso professionale', ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità "strutturali" del concorrente, dall'interesse all'affidamento per l'arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell'offerta, con ogni conseguente determinazione [in termini, le successive sentenze 24 ottobre 2024, n. 632 – Est. Gaglioti e 28 ottobre 2024, n. 642 – Est. Mazzulla].

Sentenze 11 settembre 2024 n. 564 e n. 565 – Est. Mazzulla

Contratti della P.A. – Gara – Divieto di partecipazione degli operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale – Ex art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023 – Interpretazione – Fattispecie.

Il divieto di “partecipazione” alle gare di cui all’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 si riferisce agli operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale in quanto partecipanti alla medesima “gara”, ma non anche a quelli che partecipano a gare diverse, quali quelle funzionali all’assegnazione di lotti diversi.

Il divieto di “partecipazione” alle gare di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016, oggi art. 95 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 36/2023 – in quanto strumentale alla tutela dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione e, quindi, fiducia nei reciproci rapporti con la p.a. – si riferisce agli operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale in

quanto partecipanti alla medesima “gara”, ma non anche a quelli che partecipano a gare diverse, quali quelle funzionali all’assegnazione di lotti diversi.

Sentenza 16 settembre 2024 n. 568 – Est. Caudullo

**Contratti della P.A. – Gara- Presentazione di offerte per più lotti
l’impugnazione- Ricorso cumulativo ex art. 120 comma 13 c.p.a.- Ammissibilità-
Presupposti.**

**Ricorso cumulativo proposto contro l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione
di n. 2 lotti per vizi attinenti a diversi segmenti della procedura- Inammissibilità-
Sussiste.**

Ai sensi dell’art. 120, comma 11 bis, c.p.a. (oggi art. 120 comma 13 c.p.a.), il ricorso cumulativo avverso più atti di gara può essere proposto soltanto se le censure sollevate siano idonee a comportare l’annullamento di atti procedimentali comuni a tutti i lotti e tra loro connessi (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc), perché solo in questo caso la medesima causa petendi e la connessione giustificano la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento.

Ne deriva che è inammissibile il ricorso cumulativo contestualmente proposto contro l’esclusione dall’affidamento di un chiosco comunale per mancanza di una valida polizza fideiussoria e contro l’esclusione dall’affidamento di un secondo chiosco comunale disposto a conclusione della valutazione della fase di valutazione delle offerte tecniche per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando, non sussistendo tra i suddetti nessun vincolo di connessione appartenendo gli stessi ad una diversa sequenza procedimentale.

Sentenza 16 ottobre 2024, n. 624 - Est. Nicastro

**Appalti e contratti pubblici – Gara – Appalto di fornitura – Offerta tecnica -
Interpretazione della *lex specialis* di gara – Principio di precauzione – Soccorso**

istruttorio – Principio di immodificabilità dell’offerta tecnica – spese di verifica

Qualora il disciplinare preveda che l’offerta tecnica sia corredata da un determinato documento (che attesti che l’apparecchiatura che la p.a. intende acquistare sia già testata al momento della presentazione dell’offerta) lo stesso sostanza, in sé, l’offerta, configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto, e non - quale allegato a corredo - che vale a “comprovare” il possesso dell’elemento qualitativo che la compone.

La mancanza di tale documento a corredo dell’offerta tecnica configura una carenza di un elemento essenziale della medesima offerta, che, pena la violazione della regola della immodificabilità della stessa, non può essere oggetto di soccorso, che consentirebbe, in spregio alla par condicio tra in concorrenti, la tardiva formazione di un elemento dell’offerta (nella fattispecie esaminata si trattava della fornitura di un sistema di ispezione scanner, in cui il capitolato indicava le dimensioni per garantire un’area di sicurezza).

Sentenza 18 novembre 2024, n. 689 – Est. Nicastro

Appalto di servizi – Gara – Patrocinio legale dell’Anac - Avvocatura dello Stato - Pareri non vincolanti dell’A.N.A.C. – Impugnazione – Limiti

Appalto di servizi - R.T.I. - Atto costitutivo del raggruppamento – Soccorso istruttorio ex art. 101 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Sussistendo per l’Anac il patrocinio legale riservato all’Avvocatura dello Stato, qualora sia parte necessaria del giudizio, in mancanza di rituale costituzione in giudizio, la stessa non è abilitata a depositare nel fascicolo telematico alcun atto o documento.

Il parere di precontenzioso non vincolante dell’ANAC è impugnabile in uno all’atto applicativo che lo ha recepito.

Ai sensi dell’art. 220 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 solo l’operatore economico (non anche la stazione appaltante o l’ente concedente) che abbia richiesto il parere e vi

abbia aderito può impugnarlo “esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, dunque unicamente per profili sostanziali e non anche per vizi formali o procedurali nell’emissione del parere stesso.

L’operatore che non ha “richiesto il parere” né vi ha “aderito” non può impugnarlo né tantomeno può prospettare “vizi formali o procedurali nell’emissione del parere stesso” che neppure all’operatore economico che ha richiesto il parere è consentito dedurre.

Non può legittimamente partecipare alla procedura di gara come raggruppamento “costituito”, il raggruppamento che alleggi copia di un atto costitutivo del raggruppamento sottoscritto in occasione della partecipazione ad una precedente procedura già aggiudicata allo stesso raggruppamento da parte della medesima Stazione appaltante; a prescindere dalla forma di tale atto e della sussistenza, o meno, dell’autenticazione, tale atto è stato sottoscritto per la partecipazione ad un’altra gara pubblica e non contiene, ai sensi dell’art. 68 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, mandato collettivo “speciale” con rappresentanza alla mandataria per la partecipazione alla specifica (ed ulteriore) gara.

Non è invocabile l’istituto del soccorso istruttorio per sanare la mancanza dell’atto costitutivo del raggruppamento atteso che, ai sensi dell’art. 101 del Codice:

- “Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente” (co. 1 lett. b), ultimo periodo), laddove la mancata costituzione del raggruppamento in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte e la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di una sola delle due imprese rende “assolutamente incerta l’identità del concorrente”;

- la mancata presentazione “dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte” (co. 1 lett. a).

Sentenza 13 dicembre 2024, n. 759 – Est. Nicastro

Appalto di lavori – Gara – Procedimento – Atti impugnabili – Costi dalla manodopera - Ribasso

L'unico “provvedimento” da impugnare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici è la determina di aggiudicazione che va qualificata, in quanto conclusiva del procedimento e, quindi, lesiva degli interessi della ricorrente, quale unica manifestazione di volontà della stazione appaltante autonoma, distinta e necessariamente espressa – avente efficacia verso l'esterno – che si pone a valle dell'intera procedura di affidamento. I verbali o la proposta di aggiudicazione rappresentano, invece, non già “provvedimenti”, ma “atti” endoprocedimentali non soggetti ad autonoma impugnazione in quanto privi di lesività essendo destinati ad essere superati ed assorbiti dall'“aggiudicazione”.

Qualora l'offerta dell'aggiudicataria non ha incluso nell'importo ribassabile il costo della manodopera, la stazione appaltante non può ribassare anche i costi della manodopera “contro” la volontà espressa dell'operatore economico che né direttamente né indirettamente ha offerto un ribasso incidente sui costi della manodopera. L'aggiudicazione a favore del medesimo offerente è in tal caso adottata in violazione del principio della immodificabilità dell'offerta economica dovendo, a tal fine, riferirsi alle dichiarazioni negoziali di volontà, quali risultano dalle indicazioni nell'ambito dell'offerta economica.

3) EDILIZIA E URBANISTICA

Ordinanza 16 aprile 2024, n. 284 – Est. Caudullo

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata – Giustizia amministrativa – Rilascio dell'immobile – Giurisdizione civile - Sussiste.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia attinente alla pretesa della p.a. al rilascio dell'alloggio da parte degli asseriti occupanti “senza

titolo”, i quali a loro volta oppongono il diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio (solleva conflitto negativo di giurisdizione).

Sentenza 16 aprile 2024, n. 285 – Est. Romeo

1. Concessione edilizia e atto unilaterale d’obbligo – Azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. – Omessa trascrizione dell’atto d’obbligo – Ammissibilità - Sussistenza.

2. Accordi tra p.a. e privati - Convenzione con cui il privato assuma l’obbligo di cedere al Comune un bene in luogo del pagamento della sanzione ex art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380/2001 - Invocabilità della disciplina dell’errore essenziale in contrasto con i termini decadenziali per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi che costituiscano antecedenti logici dell’accordo – Esclusione.

L’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di natura civilista è esperibile al fine dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione edilizia, quale appunto si rappresenta l’atto unilaterale d’obbligo per la cessione gratuita di una porzione di area al Comune, il quale, ancorché riconducibile al modulo negoziale, non si esaurisce in esso, essendo “accessivo” rispetto al titolo edilizio che lo ha inglobato; ne consegue che è la natura stessa dell’obbligazione di cessione assunta a rendere irrilevante l’omessa trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, non potendo trovare applicazione, a fronte della rilevata commistione di interessi pubblici e privati e della strumentalità dell’atto negoziale al perseguimento dell’interesse pubblico, le prescrizioni civilistiche in tema di continuità della trascrizione ed effetti dell’acquisto dei beni immobili da parte di terzi in buona fede.

L'accordo sostitutivo del provvedimento può essere contestato dai contraenti per vizi 'propri' ma non anche per vizi asseritamente derivanti dagli atti e dai provvedimenti che ne hanno costituito l'antecedente logico-giuridico e i cui effetti, stante la loro omessa impugnazione, si siano consolidati, assumendo il carattere dell'irretrattabilità. L'esecuzione di un accordo di cessione di un bene immobile intervenuto tra P.A. e privato a seguito dell'accertamento, non contestato, di un abuso edilizio, quale datio in solutum della sanzione ex art. 34, co. 2, T.U. dell'edilizia, non può, dunque, essere paralizzata invocandosi l'errore essenziale nel procedimento di formazione dell'accordo, posto che la validità e l'efficacia degli atti e dei provvedimenti assunti in fase procedimentale non sono state in alcun modo contestate, venendo, al contrario, riconosciute ed accettate dallo stesso interessato e poste a fondamento della proposta di convenzione formulata all'ente comunale per l'applicazione della c.d. 'fiscalizzazione' dell'abuso ai sensi dell'art. 34, comma 2, del medesimo T.U., provvedendo, peraltro, ex sé alla quantificazione della sanzione sostitutiva e proponendo, in alternativa al relativo pagamento, la cessione in compensazione di una superficie di terreno di sua proprietà.

Sentenza 8 luglio 2024, n. 448 – Est. De Col

Edilizia – Idoneità dell'apporto partecipativo dell'interessato a chiarire i dubbi sui presupposti di fatto del provvedimento demolitorio - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento fondato sulla natura demaniale del suolo occupato dalle opere abusive.

Sussiste il vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento quando si rendano necessari accertamenti materiali sui quali vi è contrasto relativamente ai presupposti di fatto e alla qualificazione giuridica della fattispecie e ciò pure in caso di provvedimento eventualmente vincolato, al fine di garantire il contraddittorio sul punto (nella fattispecie, l'Amministrazione, nell'emanare il provvedimento impugnato, si era espressamente basata sul ritenuto presupposto della demanialità dell'area che, invece, non era affatto scontato; ciò che avrebbe reso necessario

garantire la partecipazione al procedimento del privato, potendone scaturire elementi utili per il definitivo accertamento della natura dell'area occupata).

In conformità a questa linea interpretativa, si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento diventa superflua soltanto quando: a) l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; b) i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; c) il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili.

Sentenza 19 agosto 2024, n. 528 – Est. Romeo

Edilizia – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – Scomputo degli oneri di urbanizzazione corrispondente alla facoltà regolamentata del Comune-Regola.

Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione non rappresenta un diritto di chi opera un intervento di trasformazione edilizia ma una facoltà accordata dal Comune in forza di una regolamentazione espressa, necessaria a disciplinarne i termini, le condizioni e le garanzie. L'ammissione allo scomputo costituisce, infatti, oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell'impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di 'accettazione' consensuale da parte della stessa amministrazione.

A differenza degli oneri di urbanizzazione il costo di costruzione non è scomputabile non risultando, infatti, contemplata espressamente una siffatta possibilità dalla disciplina normativa della materia (art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001).

Sentenza 26 agosto 2024, n. 543 – Est. De Col

Edilizia – Risarcimento del danno da lesione dell'affidamento sulla legittimità del provvedimento favorevole – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Comune dall'ex titolare di una concessione demaniale marittima e del successivo permesso di costruire, laddove gli atti di assenso concessorio ed edificatorio emessi dall'Ente locale siano stati tempestivamente impugnati innanzi al giudice amministrativo dal proprietario confinante e successivamente annullati in sede giurisdizionale, con sentenza irrevocabile, in quanto illegittimi.

Sentenza 30 ottobre 2024, n. 647 – Est. Romeo

Edilizia - Atto unilaterale d'obbligo di cessione 'accessivo' al titolo edilizio – Contestazione di vizi dell'atto in fase di esecuzione – Ammissibilità – Esclusione

Edilizia - Azione ex art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'atto unilaterale d'obbligo – Alienazione del medesimo bene in favore di un terzo – Omessa trascrizione dell'atto di cessione – Opponibilità al Comune da parte del cessionario – Esclusione

Il privato che si sia impegnato mediante un atto unilaterale d'obbligo alla cessione in favore del Comune di una porzione dell'area interessata dal procedimento edilizio da destinare a scopi di pubblica utilità ai fini del rilascio del permesso di costruire non può poi dolersi, successivamente all'ottenimento del titolo, dell'invalidità dell'impegno assunto con il solo intento di paralizzare l'azione dell'Ente volta ad ottenerne l'esecuzione, ponendosi siffatta iniziativa in aperto contrasto con il principio del nemo potest venire contra factum proprium, pacificamente ricondotto dalla giurisprudenza nell'alveo concettuale della clausola generale di buona fede e correttezza. Inoltre, a fronte del vincolo di presupposizione e di stretta dipendenza

logico-giuridica con il procedimento edilizio, cui l'atto negoziale risulta 'accessivo', la deduzione dei vizi de quibus deve riguardare anche il provvedimento conclusivo di quest'ultimo, costituendo l'obbligazione del trasferimento della proprietà di una porzione dell'area di intervento nascente dall'atto d'obbligo una condizione indefettibile per il rilascio del permesso di costruire.

L'esperibilità nei confronti del cessionario dell'area oggetto di un convenzione urbanistica, o di un atto unilaterale d'obbligo di cessione in favore del Comune, dell'azione ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente da detti atti non è paralizzata dall'omessa trascrizione, da parte del dante causa, dell'atto di trasferimento della proprietà, avendo detta obbligazione natura reale sia nei confronti dei soggetti che stipulano la convenzione, o che assumono unilateralmente l'obbligo di cessione, che di quelli che richiedono la concessione o realizzano l'edificazione, sia ancora nei confronti dei loro aventi causa.

Sentenza 18 novembre 2024, n. 690 – Est. Romeo

Edilizia – Segnalazione abusi edilizi da parte del proprietario di un immobile confinante – Inerzia del Comune – Azione avverso il silenzio – Ammissibilità – Condizioni

Il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'impugnazione di titoli abilitanti l'edificazione nel fondo vicino, ovvero all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente”.

Allorché siano presentate segnalazioni circostanziate e documentate in merito a presunti abusi edilizi perpetrati da un vicino, l'Amministrazione ha l'obbligo di

attivare un procedimento di controllo e verifica dell'abuso, della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell'esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente.

Allorquando sia chiesto un intervento repressivo comunale su abusi edilizi realizzati da un terzo risulta necessario operare una distinta verifica sulla sussistenza della legittimazione e dell'interesse al ricorso, ancorché sia chiaro che, qualora le proprietà coinvolte siano contigue, così da configurare la sussistenza dell'elemento della vicinitas, quest'ultimo, oltre a fondare la legittimazione ad agire, ben potrebbe essere indice della sussistenza contestuale dell'interesse ad agire, per essere in re ipsa un pregiudizio derivante dalla presenza, nelle immediate vicinanze, di opere sine titolo o ad esso non conformi (e che perciò non potrebbero essere lì o non potrebbero essere lì nello stato in cui sono state realizzate), costituenti, di per loro, un detrattore per la proprietà limitrofa (in termini di minore luce, aria, panorama, etc.).

Sentenza 6 dicembre 2024, n. 725 – Est. Romeo

Edilizia – Costruzione campo da calcetto e campo da padel – Riconducibilità nella tipologia costruttiva delle 'aree ludiche senza fini di lucro' di cui all'art. 6 del T.U.E – Esclusione

La costruzione di un campo da calcetto, recintato e illuminato, non può farsi rientrare nella tipologia costruttiva delle 'aree ludiche senza fini di lucro' di cui all'art. 6 del T.U.E., integrando l'opera un'apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell'area (cfr. Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2023, n. 9022). Analoghe considerazioni valgono anche in relazione ai campi da 'padel', poggiando essi su un basamento in massetto in calcestruzzo e necessitando di pareti e barriere laterali durevoli.

4) ENTI LOCALI

Sentenza 15 gennaio 2024, n. 47- Est. De Col

Comune e Provincia – Consigliere comunale o provinciale – Surrogazione e supplenza – Distinzione – Conseguenze.

In tema di nomina dei consiglieri comunali, deve ritenersi che, in ragione della differenza tra l'istituto della surrogazione (art. 45 co.1 TUEL) e quello della supplenza (art. 45 co.2 TUEL) al primo dei non eletti non è precluso di poter rinunciare a subentrare temporaneamente ad un consigliere sospeso in regime di supplenza e di poter in seguito subentrare in surroga ad un consigliere decaduto, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 45 del d.lgs. 267 del 2000.

Sentenza 9 settembre 2024, n. 561 – Est. De Col

Comune e Provincia – Consiglio comunale – Deliberazioni – Decadenza dei consiglieri comunali assenteisti – Impugnazione in s.g. – Da parte del consigliere interessato – Dopo lo spirare del termine di 60 giorni dallo svolgimento della seduta – Nel caso in cui sia pacifico che l'amministratore interessato fosse pienamente a conoscenza della concreta lesività della delibera avendo partecipato alla votazione tenutasi in seduta segreta – Irricevibilità per tardività.

E' irricevibile, in quanto tardivo, un ricorso giurisdizionale proposto da un consigliere comunale, avverso la delibera del Consiglio comunale che lo ha dichiarato decaduto dalla carica per assenze ingiustificate, nel caso in cui sia stato proposto dopo lo spirare del termine di 60 giorni dallo svolgimento della seduta consiliare e sia pacifico che l'amministratore locale interessato fosse pienamente a conoscenza della concreta lesività della delibera, avendo partecipato alla votazione tenutasi in seduta segreta. In tal caso il termine decadenziale per la impugnazione in s.g., decorre dalla data della seduta, avendo avuto modo, il consigliere, di conoscerne il contenuto e, quindi, percepirne esattamente la portata lesiva, per nulla

incidendo il successivo termine legato alla pubblicazione sull'albo, rilevante semmai per i consiglieri assenti, i quali non hanno avuto modo di apprezzarne in anticipo la sua potenzialità lesiva.

5) ESPROPRIAZIONE

Sentenza 8 gennaio 2024, n. 27 - Est. Mazzulla

Funzionalizzazione di aree alle necessità della protezione civile senza espropriazione -Vincolo conformativo e non espropriativo- Sussistenza.

La funzionalizzazione di alcuni terreni alle necessità della protezione civile non è tale da eliminare le possibilità di sfruttamento economico in capo ai privati proprietari, laddove destinata sia ad «area di accoglienza (ricovero) popolazione», dove cioè allestire tende e/o roulotte per assicurare riparo alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, che ad «area di ammassamento soccorritori e risorse», ovvero luogo di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso. Entrambe le citate tipologie di aree, durante i periodi di non emergenza, lungi dal dover essere mantenute necessariamente sgombre, sono sostanzialmente sfruttabili dalla proprietà, sia pure con modalità tali da non interferire con le necessità tipiche della protezione civile da attivarsi al momento dell'emergenza. A ben vedere, pertanto, l'ablazione del bene non si realizza affatto, o si realizza solo temporaneamente ed eccezionalmente, con successivo ritorno dell'area nella piena disponibilità degli interessati, proprio perché ne resta comunque ferma l'ordinaria possibilità di sfruttamento economico. Da qui, la natura meramente conformativa e non anche espropriativa, per come erroneamente preteso dai ricorrenti — a cui non spetta, dunque, alcun indennizzo — dei vincoli in contestazione, di fatto inidonei ad azzerare le facoltà dominicali.

Sentenza 27 agosto 2024, n. 546 – Est. De Col

Occupazione appropriativa – Domanda di condanna alla restituzione dell’area ovvero all’acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 – Legittimazione dell’usufruttuario – Sussiste.

La qualità di erede dell’usufruttuario consente di riconoscere una posizione giuridica qualificata, equipollente a quella del titolare di un qualsiasi diritto reale di godimento e tutelabile in giudizio anche nel caso di azioni meramente risarcitorie o restitutorie, per quanto ammissibili. Nell’ipotesi in cui sia subita un’occupazione sine titolo del bene, tale posizione legittimante si mantiene solo e necessariamente per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’occupazione e il momento della morte dell’usufruttuario, in ragione dell’estinzione del diritto di usufrutto con la morte del suo titolare.

6) GENERI DI MONOPOLIO E TABACCHI

Sentenza 13 novembre 2024, n. 675 – Est. Romeo

Patentino – Condizioni per il rilascio – Insussistenza del requisito della distanza dalla rivendita più vicina – Diniego – Sufficienza

In tema di condizioni per il rilascio dei ‘patentini’ per la vendita di tabacchi, a seguito delle modifiche apportate al D.M. 38/2013 con il D.M. n. 51 del 12.02.2021, l’insussistenza del requisito della distanza non inferiore a 100 m dalla rivendita più vicina è da sé solo sufficiente a giustificare il diniego al rilascio del titolo, disponendo, infatti, il novellato comma 4 dell’art. 7 che “in ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100”. Né, poi, può assumere rilievo contrario la circostanza della mancanza nella rivendita ‘aggregata’ di un distributore automatico per la vendita dei tabacchi, prescindendo, infatti, il requisito della distanza ‘pari o inferiore a 100 metri’ dalla presenza o meno, presso la rivendita di aggregazione, di un punto automatico di

vendita, per come è dato desumere dal successivo inciso della norma, là dove, con previsione autonoma, estende il divieto di rilascio del patentino all'ipotesi in cui “presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati”. Tale ultima circostanza assume, infatti, oggi rilievo unicamente nell'ipotesi in cui la rivendita viciniora sia posta a una distanza sì superiore a 100 metri ma inferiore a 300, 250 o 200 metri (a seconda della popolazione), posto che in tale ultima evenienza il patentino può essere rilasciato, salvo che nell'altra rivendita sia installato un distributore automatico.

Sentenza 30 dicembre 2024, n. 787 – Est. Romeo

Tabacchi – Rivendite ordinarie – Trasferimento fuori zona – Condizioni

A seguito delle modifiche operate dal D.M. n. 51/2021 sul D.M. n. 38/2013 il trasferimento ‘fuori zona’ di una rivendita di tabacchi è consentito soltanto se sussistano congiuntamente tre condizioni: il rapporto tra popolazione e numero di rivendite di cui all'art. 2, co. 3, del D.M. n. 38/2013; il requisito distanziale rispetto alle tre rivendite più vicine alla sede proposta e l'osservanza del limite massimo di distanza tra la sede originaria e quella di destinazione stabilito dall'art. 10, co. 5-bis, derogabile soltanto ove sussistano “eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita”.

7) GIURISDIZIONE

Sentenza 27 dicembre 2024, n. 772 – Es. Romeo

Crediti retributivi vantati verso l'Ente Fiera di Reggio Calabria – Provvedimento della Regione Calabria di messa in liquidazione dell'Ente con assorbimento del personale nell'organico regionale e esclusione della propria responsabilità finanziaria per i debiti pregressi – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. - Esclusione

Le controversie nelle quali si faccia questione dei crediti di natura retributiva vantati nei confronti dell'Ente Fiera di Reggio Calabria, messo in liquidazione con L.R. n. 42/2008, per l'attività lavorativa prestata in suo favore appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, involgendo posizioni di diritto soggettivo. Né può assumere rilevanza ai fini del radicamento della giurisdizione dinanzi al G.A. la circostanza dell'adozione, da parte della Regione Calabria, di un provvedimento amministrativo con cui – nel disciplinare la liquidazione dell'Ente e il trasferimento del suo personale residuo nel proprio organico – sia stata esclusa la propria responsabilità finanziaria per i debiti pregressi dell'Ente, essendo tale circostanza ininfluenza sul riparto di giurisdizione, da determinarsi secondo il consueto criterio del c.d. petitum sostanziale. In tali giudizi, infatti, la quaestio iuris controversa attiene alla sussistenza, o meno, in capo alla Regione di una forma di corresponsabilità per il pagamento dei debiti de quibus, stante l'incapienza finanziaria delle risorse residue dell'Ente obbligato in via principale, frattanto posto in liquidazione. Tale questione, involgente in definitiva l'individuazione del soggetto debitore nell'ambito di un rapporto obbligatorio nascente da un contratto di lavoro di natura privatistica, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

8) IMMIGRAZIONE

Sentenza 18 novembre 2024, n. 688 – Est. Nicastro

Stranieri - Dichiarazione di presenza ex art. 1 co. 2 l. 68/2007 - Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio – Effetto conformativo - Misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese ex art. 34, comma 1, lettera e), del c.p.a.

La disciplina introdotta dalla L. n. 68/2007– posta fuori dal T.U.I. – che dà attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, ed in particolare all'art. 22 dell'accordo Schenghen, è applicabile sia agli stranieri che provengono da un Paese dell'area Schenghen, pur tenuti a presentare la dichiarazione di presenza nel territorio italiano, sia agli stranieri che non provengono da un Paese dell'area

Schenghen (purché facciano “ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio” e “qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi”).

La cittadina argentina, venuta in Italia anche al fine di presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e di avviare il relativo procedimento, la cui presenza nel territorio italiano è stata accertata entro otto giorni dall'ingresso in quanto sottoposta ai rilievi fotodattiscopici, essendosi recata presso gli uffici della Questura per dichiarare la sua presenza in Italia, ha un interesse legittimo ad ottenere l'attestazione – avente valore certificativo - dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge, e che va esibita nei casi previsti dalla legge per dimostrare la sussistenza del titolo che legittima la permanenza dello straniero nel territorio italiano.

In accoglimento del ricorso volto all'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di dichiarazione di presenza ex art. 1 co. 2 l. 68/2007 avanzata dalla straniera, discende l'obbligo per la Questura – ex artt. 31 co. 3, 34, comma 1, lettera e), del c.p.a. – di ricevere la dichiarazione di presenza, rilasciandone copia, nelle forme stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2007 e dalle disposizioni vigenti, della dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo e indicando quale termine finale 90 gg. dall'effettivo rilascio.

9) INTERDITTIVE ANTIMAFIA

Sentenza 3 gennaio 2024, n. 7 – Est. Caudullo

Informazione interdittiva antimafia – Annullamento per insussistenza dei presupposti – Rinnovazione del provvedimento interdittivo – Illegittimità-Sussiste.

Risulta illegittima l'interdittiva antimafia riemessa ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 in esito alla richiesta originariamente formulata dal Comune, il cui consiglio era stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi

dell'art. 143 TUEL, in quanto il provvedimento interdittivo precedentemente emesso, adottato in violazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, era stato annullato per insussistenza dei presupposti, con la conseguenza che l'annullamento così disposto non era, pertanto, idoneo a legittimare la riedizione del potere da parte della Prefettura sulla base dell'istanza originariamente formulata dal Comune nel quinquennio dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 159/2011.

Sentenza 25 gennaio 2024, n. 68 - Est. Mazzulla

Informazione interdittiva antimafia – Richiesta di riesame interdittiva in pendenza di controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011 – Obbligo della Prefettura di provvedere sull'istanza - Sussiste.

Stante la natura temporanea dell'interdittiva antimafia, espressamente sancita dall'art. 86 comma 2 D.lgs. n. 159/2011, il contegno inerte tenuto dalla Prefettura avuto riguardo ad una richiesta di rinnovazione della valutazione interdittiva viola non soltanto il generale principio di cui all'art. 2 L. n. 241/90 – obbligo della p.a. di provvedere con un provvedimento espresso e motivato a fronte dell'istanza del privato, a ciò legittimato – ma anche la disposizione normativa speciale, in tema di interdittive antimafia, di cui all'art. 91 comma 5 D.lgs. n. 159/2011, a norma della quale il “prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa” (cfr., tra le tante, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3.08.2023, n. 661; 23.09.2022, n. 633).

Né a legittimare siffatta inerzia può valere, in chiave difensiva, la pendenza del controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011, disposto a carico della ricorrente ed ancora in atto. Ciò in quanto la valutazione “statica” di cui all'interdittiva antimafia, pur occasionando, a determinate condizioni, l'avvio del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis cd. Codice antimafia, viaggia,

successivamente, su un binario parallelo e necessita, in ragione tanto della storicità degli elementi alla stessa sottesi quanto del carattere prognostico (cd. criterio del “più probabile che non”) del giudizio espresso, di un doveroso aggiornamento, pena l’indebita compressione dei valori costituzionali di libertà di impresa, con inevitabile frustrazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 42 Cost.

Sentenza 1° febbraio 2024, n. 82 – Est. De Col

Informazione interdittiva antimafia - Procedimento di revisione dell’informazione interdittiva – Specifica rilevanza della relazione dell’Amministratore giudiziario attestante l’esito positivo del controllo giudiziario - Obbligatorietà del vaglio critico -Sussiste.

Informazione interdittiva antimafia – Delibazione in ordine al mantenimento dell’iscrizione della società nella *white list* – Obbligo della Prefettura di attivare una previa interlocuzione procedimentale con la società interessata.

Nell’ambito del procedimento di revisione dell’informazione interdittiva, riveste specifica rilevanza e, in quanto tale, deve essere tenuto in considerazione dalla Prefettura, l’esito positivo del controllo giudiziario attestato dalla relazione dell’Amministratore giudiziario, in quanto astrattamente idoneo a far insorgere l’obbligo di rivalutare la persistenza delle condizioni di permeabilità criminosa della società.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPCM 18 aprile 2013, la delibazione in ordine al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dev’essere preceduta, a pena di illegittimità del provvedimento finale, da un’interlocuzione procedimentale da parte della Prefettura con la società interessata, che consenta alla medesima di fornire elementi conoscitivi concernenti vari aspetti del rinnovato assetto gestionale (nella fattispecie, già confluiti nella relazione dell’Amministratore giudiziario), innescando

“d’ufficio” la necessaria attivazione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva.

Sentenza 14 febbraio 2024, n. 141 – Est. De Col

Informazione interdittiva antimafia – Esclusione dell’intraneità all’associazione mafiosa da parte dell’amministratore unico della società – Insufficienza ai fini dell’elisione della condizione di contiguità con altri imputati - Legittimità.

È legittima l’informazione interdittiva che sulla base di una diagnosi fondata sulla oggettiva esistenza dei fatti sottoposti al vaglio critico della P.A. e di una prognosi non irragionevole né illogica circa la loro idoneità ed adeguatezza a far intravedere il rischio di un tentativo di condizionamento criminoso, confermi la contiguità con soggetti tuttora imputati per lo stesso reato aggravato dall’agevolazione mafiosa, dell’amministratore unico della società di cui sia stata dichiarata la non intraneità all’associazione mafiosa da un decreto di archiviazione del GIP.

Sentenza 4 giugno 2024, n. 360 - Est. Mazzulla

Informazione interdittiva antimafia - Appalti e contratti pubblici - Motivi di esclusione - Efficacia temporale.

Nonostante la sopravvenuta cessazione dell’attività economica, persiste l’interesse all’annullamento di un provvedimento interdittivo, i cui effetti - coincidenti con una particolare forma di incapacità giuridica nei rapporti con la pubblica amministrazione - continueranno, comunque, a pregiudicare in via ultrattiva la sfera giuridica del soggetto già esercitante l’attività interdetta, nonostante la decorrenza del termine di 12 mesi di cui all’art. 86, comma 2, d.lg. n. 159/2011 e fino a quando la Prefettura non avrà definito l’istanza di riesame presentata.

Ordinanza 28 ottobre 2024, n. 646 – Est. Romeo

Informazione interdittiva antimafia - Sospensione degli effetti dell'interdittiva discendente dall'ammissione al controllo giudiziario - Mancanza di una norma che estenda l'effetto sospensivo dell'interdittiva, dopo la cessazione del controllo giudiziario, anche in relazione al tempo occorrente per concluderne il procedimento di riesame - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Sussistenza

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del d.lg. n. 159/2011, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 8 e 13 della CEDU e 1 del primo protocollo ad essa addizionale, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'interdittiva conseguente all'ammissione al controllo giudiziario perduri e operi anche con riferimento al tempo successivo alla sua cessazione e occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del codice antimafia. In particolare, la rilevata mancanza nell'ordinamento di una norma che valga a dilatare temporalmente la sospensione degli effetti dell'interdittiva discendente dall'ammissione al controllo giudiziario per il tempo occorrente alla Prefettura, in esito alla sua cessazione, per concluderne il procedimento di riesame (da attivarsi, in mancanza di una richiesta dell'interessato, anche d'ufficio) è foriera di gravosissime conseguenze applicative nel settore degli appalti pubblici, determinando la reviviscenza dell'interdittiva una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di gara, i cui effetti non potrebbero, peraltro, essere retroattivamente neutralizzati né da un'eventuale informazione liberatoria emessa a valle del procedimento di riesame né, a fortiori, nel caso di sospensione cautelare della nuova interdittiva, non potendo in tale ultimo caso l'efficacia ex tunc della misura cautelare estendersi sino a coprire in via retroattiva anche il periodo di ripristino dell'efficacia della pregressa inibitoria. Peraltro, lo stato di incondizionata soggezione al potere pubblico in cui si viene a trovare l'imprenditore nel frangente

temporale di cui si è detto, non disponendo di alcuno strumento per contestare e contrastare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla "automatica" reviviscenza dell'interdittiva, appare sacrificare penetrantemente, e in assenza di una plausibile ragione giustificativa, il diritto di difesa e il diritto ad un 'ricorso effettivo' per dolersi di tale situazione, oltre ad essere il ripristino stesso, in modo pieno ed incondizionato, dell'efficacia dell'interdittiva irragionevole e sproporzionato.

Sentenza 18 novembre 2024, n. 683 – Est. Gaglioti

Informazione interdittiva antimafia – Reiterazione di elementi a base di precedente provvedimento interdittivo non impugnato – Contestazione delle circostanze a base dell'originario provvedimento – Inammissibilità

In ipotesi di impugnazione di un'interdittiva antimafia fondata, tra l'altro, su circostanze valorizzate in sede di adozione di precedente analogo provvedimento non impugnato, non può il ricorrente formulare censure che si riferiscano direttamente al primigenio provvedimento e che avrebbe dovuto far valere a suo tempo, atteso che ciò sfocerebbe in una indebita rivalutazione di un assetto già consolidato.

Sentenza 11 dicembre 2024, n. 740 – Est. Gaglioti

Informazione interdittiva antimafia – Ditta individuale – Indici rivelatori – Rapporto di coniugio con soggetto condannato per associazione di stampo mafioso – Irrilevanza dello stato di separazione personale in caso di mantenimento di stretti rapporti con lo stesso

È legittimo il provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di un'impresa individuale fondato sul rapporto di coniugio del titolare con soggetto ritenuto elemento di vertice di organizzazione 'ndranghetistica e attinto da condanne per associazione di tipo mafioso, quantunque tra detti coniugi sia intervenuta separazione personale, laddove sussistano dati fattuali - quali l'essere stati i coniugi controllati ripetutamente insieme nonostante la separazione e l'essere il soggetto controindicato a piena conoscenza degli spostamenti quotidiani del consorte titolare

dell'attività economica- idonei ad inferire il perdurare di uno stretto legame tra gli stessi che, per l'intensità del rapporto parentale e la natura individuale dell'impresa rendano quest'ultima più agevolmente condizionabile, in senso attivo ovvero soggiacente, da parte della criminalità organizzata.

10) OTTEMPERANZA

Sentenza 9 settembre 2024, n. 560 - Est. De Col

Giudizio di ottemperanza - Titolo eseguibile – Attitudine al giudicato – Necessità - Ordinanza di estinzione del processo esecutivo ex art. 624 comma 3 c.p.c. con svincolo delle somme pignorate presso il terzo - Inammissibilità - Sussiste.

L'art. 112, comma 2, c.p.a. nel prevedere alla lett. c), l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per gli "altri provvedimenti" equiparati alle sentenze passate ingiudicato del giudice ordinario, postula, a pena di inammissibilità, che essi, ancorché differenti dalle sentenze, abbiano portata di accertamento, e dunque natura decisoria, nonché attitudine alla formazione della cosa giudicata ovvero ad avere effetti stabili.

È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto avverso l'ordinanza emessa dal G.E. di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c, contenendo una decisione di natura strettamente processuale e non di accertamento del diritto fatto valere e ponendosi lo svincolo delle somme pignorate come una statuizione puramente accessoria/o consequenziale alla pronuncia in rito, "scollegata" da un accertamento della pretesa sostanziale.

Sentenza 12 dicembre 2024, n. 756 – Est. Romeo

Condanne della P.A. al pagamento di somme di denaro – art. 14, co. 1, d.l. n. 669 del 1996 – spedizione del titolo in forma esecutiva – necessità – sussistenza

La pacifica applicabilità al giudizio di ottemperanza dell'art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, rende necessaria, per l'esecuzione delle

sentenze che recano condanna al pagamento di somme di denaro, la spedizione del titolo in forma esecutiva. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integra, infatti, una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della P.A., avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Né a tale conclusione osta l'art. 115, co. 3, c.p.a., a mente del quale "ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva", posto che, quand'anche si volesse interpretare nel senso della relativa applicabilità anche con riferimento a provvedimenti diversi da quelli del giudice amministrativo, la norma in questione, in quanto di carattere generale, deve ritenersi derogata dalla specifica disposizione di contabilità pubblica di cui all'art. 14, co. 1, d.l. n. 669 del 1996, che riguarda, appunto, specificamente l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che condannano le pubbliche amministrazioni al pagamento di somme di denaro.

Ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di titoli recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro, la notifica della sentenza (o di altro provvedimento del G.O. ad essa equiparata) in 'forma esecutiva' ha costituito una condizione di ammissibilità dell'azione sino al 1° marzo 2023. L'abolizione a decorrere da tale momento, ad opera degli artt. 3, co. 34, lett. e) e 26, co. 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. 'Riforma Cartabia'), della formula esecutiva deve infatti ritenersi priva di incidenza sui giudizi in relazione ai quali il titolo portato ad esecuzione sia stato notificato all'amministrazione in data antecedente, riguardando tale termine non solo la notifica del ricorso (nella specie di ottemperanza) ma anche l'adempimento in questione. In tema di ottemperanza, dunque, la modifica normativa concerne i soli giudizi in relazione ai quali la notifica del titolo per la cui esecuzione si agisce sia avvenuta dopo l'anzidetto termine del 1° marzo 2023, giacché solo in tal caso non sarà più possibile per il creditore procedente ottenere l'apposizione da parte delle Cancellerie civili della formula esecutiva.

Da ciò consegue che il termine di 120 giorni di cui al citato art. 14, co. 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, decorrerà dalla notifica del titolo ‘esecutivo’ rilasciato in copia conforme dalla Cancelleria, non potendo, per l’appunto, più ritenersi condizione necessaria per la proposizione dell’azione d’ottemperanza (e, più in generale, per procedere ad esecuzione forzata) la relativa spedizione in forma esecutiva. Per contro, ove la notifica del titolo esecutivo sia stata effettuata in data antecedente all’entrata in vigore, in parte qua, della ‘riforma Cartabia’, la decorrenza del termine dilatorio di cui al citato art. 14 non potrà che ancorarsi, razione temporis, alla notifica del titolo munito di formula esecutiva.

11) PATENTE DI GUIDA

Sentenza 7 novembre 2024, n. 661 – Est. Romeo

Revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128, co. 1, del Cod. della Strada – sufficienza

Nella fattispecie prevista dall’art. 128, co. 1, del Cod. della Strada, non contemplante la revisione della patente in modo automatico, i “dubbi ... sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per la patente di guida” non possono essere desunti – diversamente dall’ipotesi contemplata dal co. 1-ter – dal solo dato del coinvolgimento dell’interessato in un sinistro stradale non caratterizzato da gravità e dal mero richiamo alla dinamica dell’incidente commesso con violazione di una norma del codice della strada, occorrendo invece l’enunciazione delle specifiche ragioni ritenute sintomatiche del venir meno dei requisiti di idoneità alla guida.

Sentenza 31 dicembre 2024, n. 791 - Est. Mazzulla

Revoca della patente nautica in presenza di provvedimenti di riabilitazione aventi effetti estintivi della pena e degli effetti penali della condanna - Artt. 31 e 41 D.M. 29.07.2008, n. 146 - Illegittimità – Sussiste.

In tema di patente nautica, le disposizioni di cui agli artt. 31 e 41 D.M. 29.07.2008, n. 146 ostano alla revoca della patente nautica in tutti i casi in cui l'interessato, pur essendo stato condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, abbia comunque goduto di "provvedimenti di riabilitazione", la cui locuzione evoca ex se una pluralità di istituti giuridici aventi effetti estintivi della pena e degli effetti penali della condanna analoghi a quelli di cui all'art. 178 c.p., tra cui il positivo superamento dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 e ss. L. n. 354/75.

L'ambito di operatività della cd. clausola di salvezza associata dall'art. 120 Codice Strada agli "effetti di provvedimenti riabilitativi", per come interpretata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23815/2022, è, dunque, assimilabile ai "provvedimenti di riabilitazione" di cui agli artt. 31-47 D.M. 146/2008 in tema di patente nautica. Diversamente opinando, si legittimerebbero disparità di trattamento, non sorrette da preminenti ragioni di interesse pubblico, tra condannati con pena estinta ex art. 47 L. n. 354/75, per ciò stesso titolari di patente di guida, e soggetti parimenti condannati e beneficiari ma non legittimati alla titolarità di patente nautica.

12) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 5 febbraio 2024, n. 108 – Est. Caudullo

Accesso agli atti - Attestazione di irreperibilità del documento - Rigetto istanza - Condizioni.

Tutte le volte che alcuni documenti - in ragione della riconducibilità del procedimento amministrativo, cui essi ineriscono, alle competenze proprie dell'amministrazione - devono essere detenuti dall'amministrazione medesima, la

loro mera irreperibilità non può essere di ostacolo al diritto di accesso del richiedente se essa non sia tradotta in una specifica attestazione, resa sotto la responsabilità di chi aveva l'onere di custodire i documenti, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati e, in quest'ultimo caso, quali ricerche siano state eseguite, avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione, e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti.

Sentenza 3 ottobre 2024, n. 604 – Est. Criscenti

Accesso agli atti – Visite ispettive – Dichiarazione dei lavoratori – Limiti e condizioni.

Accesso agli atti – Visite ispettive – Dichiarazione dei lavoratori – Diritto di difesa del datore di lavoro - Rapporti col segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.

Se è vero che sussiste il diritto del datore di lavoro ad accedere integralmente ai verbali dell'ispezione subita e alle dichiarazioni dei dipendenti ivi riportate nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro, nel caso in cui, invece, ciò sia da escludere la tutela dell'interesse all'accesso, anche laddove motivato con riferimento al diritto di difesa, deve tenere conto delle caratteristiche dei rapporti che legano il datore di lavoro con i dichiaranti in modo da valutare il pericolo di “azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi” nascente dalla divulgazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori.

Il diritto di difesa posto a sostegno dell'istanza di accesso, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, co. 7, l.n. 241/90, deve essere temperato con la tutela di altri diritti in capo ai lavoratori. Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro (o di quelle obbligate in solido con le medesime) e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Il diniego all'ostensione di tali atti trova, infatti, la sua ragion

d'essere nell'esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata dei lavoratori, anche e soprattutto considerando la loro condizione di "parte debole" del rapporto.

La tutela del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e comunque della posizione dei singoli dipendenti che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva assume sicura preminenza quando una domanda di accesso non consente di cogliere le esigenze di difesa per il cui soddisfacimento è formulata, dovendosi in tal caso assicurare la riservatezza a coloro che abbiano reso dichiarazioni in seno al procedimento ispettivo esponendosi a potenziali rischi.

Sentenza 5 marzo 2024, n. 172 – Est. De Col

Concessione demaniale marittima – Provvedimento di revoca della concessione – Tutela del legittimo affidamento del privato danneggiato dalla revoca.

Ogni qualvolta la P.A, dopo aver attribuito con un dato provvedimento un determinato bene, decida di rientrarne in possesso, incontrerà il limite dell'affidamento che il privato, in buona fede, ha consolidato in merito alla definitività della sua posizione a seguito di un ragionevole lasso di tempo. Il principio del legittimo affidamento, quando riferito ai rapporti tra P.A. e cittadino, assurge, infatti, a criterio regolativo del confronto tra due esigenze di fondo: quella di garantire la certezza del diritto e il principio di legalità in via generale ed astratta e quella di tutelare un equo trattamento del singolo nella fattispecie concreta. In definitiva, anche la corretta applicazione dell'art. 42 cod. nav. passa per il rispetto dei principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede (ora positivamente cristallizzato dall'art. 1 co. 2 bis L. n. 241/90), della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l'imparzialità e la proporzionalità).

Sentenza 24 giugno 2024, n. 423 - Est. Mazzulla

Diritto alla prestazione assistenziale per il minore affetto da disturbo – Giurisdizione del G.A. sulla predisposizione del progetto- Giurisdizione del G.O. sull’attuazione.

L'inerzia nel predisporre il progetto individuale per il minore affetto da disabilità costituisce violazione del diritto fondamentale all'assistenza. In conformità all'art. 14 della l.n. 328/2000, il Comune ha l'obbligo non solo di evadere la richiesta ma anche di adottare il progetto individuale in favore del minore, sicché l'inadempimento di tali doveri comporta un'accertata illegittimità ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La giurisdizione spetta al giudice amministrativo per le questioni relative alla predisposizione del progetto individuale, mentre le controversie concernenti la sua attuazione sono di competenza del giudice ordinario.

Ordinanza 30 luglio 2024, n. 503 – Est. De Col

Sanità pubblica e sanitari – Servizio di ambulanza di trasporto – Divieto di accesso al mercato – Imprese funebri – Regione Calabria – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e), 41 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria, 7 agosto 2023, n. 38 (avente ad oggetto la modifica dell’art. 7, comma 4, della l.reg. 29 novembre 2018, n. 48), limitatamente all’inciso “servizio di ambulanza...nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile”. Questo in ragione del fatto che i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire l'esigenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore ed il fine che questi intende perseguire. Tale connessione difetta nella

disposizione censurata, che introduce il divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti di una specifica categoria di operatori economici (le imprese funebri), non giustificato da motivi imperativi di interesse generale e con vulnerazione del confronto concorrenziale nonché della stessa libertà garantita dal primo comma dell'art. 41 della Costituzione.

Sentenza 10 luglio 2024, n. 464 – Est. Caudullo

Emittenti televisive – Erogazioni di contributi pubblici – Incompetenza del Presidente nell'adozione della delibera – Assenza del requisito della regolarità contributiva al momento di presentazione della domanda – Illegittimità.

È illegittima la delibera approvata dal Presidente del Corecom che, prescindendo dai requisiti di necessità ed urgenza ed in mancanza di alcuna convalida successiva da parte dell'organo collegiale, non ha rispettato l'effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla disposizione regolamentare.

È, altresì, illegittima la stessa delibera nella parte in cui stabilisce che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere al momento dell'erogazione del contributo piuttosto che al momento di presentazione della domanda, incorrendo in una disparità di trattamento tra imprenditori che rispettino costantemente la legge e di quelli che l'abbiano violata.

Sentenza 30 ottobre 2024, n. 649 – Est. Romeo

Inefficacia ex art. 2, co. 8-bis, L. n. 241/90 – Applicabilità ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della riforma – Esclusione

Anteriormente all'introduzione ad opera del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, del co. 8-bis dell'art. 2 della L. nm. 241/90 il provvedimento negativo adottato tardivamente in fattispecie procedurali regolate dal modulo del silenzio-assenso ex art. 20 L. n. 241/90, privo dei caratteri formali e sostanziali di un atto di autotutela, era da considerarsi 'annullabile' per violazione di legge (proprio per l'omessa attivazione del potere secondario di autotutela

funzionale all'emissione del diniego 'tardivo'), non potendo al contrario qualificarsi 'inefficace', stante la mancanza di una previsione che riconnettesse al vizio in questione una siffatta sanzione. L'inefficacia di cui all'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241 del 1990 va, dunque, ricostruita quale sanzione autonoma rispetto all'annullabilità e alla nullità, sottratta come tale tanto alla tutela di annullamento di cui all'art. 29 c.p.a. quanto all'azione dichiarativa della nullità disciplinata dall'art. 31, co. 4, c.p.a., ed assoggettata, in assenza di un'azione tipizzata, ad un'azione di accertamento diretta a conseguire la rimozione della situazione di incertezza che può comunque determinarsi in presenza di un atto privo di effetti ma pur sempre giuridicamente rilevante.

Sentenza 30 dicembre 2024, n. 785 – Est. Nicastro

Concessione cimiteriale – Rapporto concessorio e titolarità dello *ius sepulchri* - Regolamenti comunali – Controinteressati – Comunicazione di avvio del procedimento

*La controversia avente ad oggetto la voltura della concessione cimiteriale riguarda il solo rapporto concessorio (i.e. la titolarità della concessione e la legittimità del provvedimento di subentro nella concessione) e non la titolarità dello *ius sepulchri* (i.e.: aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica) nè le vicende circolatorie di tale diritto. Vanno, infatti, scisse le vicende pubblicistiche da quelle privatistiche aventi ad oggetto il diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e che taluno ritiene avere natura reale, tale altro personale, diritto che si trasmette solo *iure sanguinis* o al coniuge del fondatore.*

Sono i regolamenti comunali a definire le modalità con le quali avviene il trasferimento di titolarità della concessione, se, in via automatica ovvero a seguito di provvedimento amministrativo di subentro, e, nel caso in cui sussistano più eredi se in regime di contitolarità ovvero in capo ad uno solo di essi.

Il provvedimento di voltura della concessione cimiteriale va preceduto dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento all'attuale titolare, titolare di posizioni giuridiche di vantaggio sull'edicola funeraria ed esclusivo titolare del permesso di costruire cimiteriale, avendo quest'ultimo interesse ad evitare che le concessioni siano intestate a terzi controinteressati, e che questi ultimi diventino titolari della concessione a lui rilasciata, sia, infine, che altri soggetti subentrino nella concessione rilasciata alla madre, potenzialmente limitando i diritti sul medesimo sepolcro.

13) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sentenza 25 novembre 2024, n. 709 – Est. Romeo

Procedimento disciplinare per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria – In generale

Procedimento disciplinare - Termini di conclusione in caso di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato – Applicazione dell'art. 6, co. 4, d.lgs. n. 449/1992 – Sussistenza – Applicazione dell'art. 7, co. 6 – Esclusione

La disciplina del d.lgs. n. 449 del 1992 ha carattere di specialità rispetto al d.P.R. n. 3 del 1957, essendo diretta alla determinazione delle sanzioni disciplinari con specifico riferimento al personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, con la conseguenza che deve ritenersi prevalente rispetto al T.U. 3/1957, le cui norme, in base all'art. 24, co. 5, del d.lgs. n. 449/92, si applicano, “per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura”, in quanto compatibili. Inoltre, l'art. 8 del d.lgs. n. 449 del 1992 rinvia espressamente al d.P.R. n. 3 del 1957 soltanto per alcuni profili, tra i quali rientra, per alcuni specifici aspetti, prevalentemente legati alla reintegra in servizio, “la sospensione cautelare per motivi disciplinari”.

Allorquando il procedimento penale a carico del dipendente si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato al medesimo ascritto per

prescrizione trova applicazione la disciplina dettata dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 449/1992 per il caso di conclusione del processo penale con sentenza di condanna, che prevede espressamente sia il termine entro il quale il procedimento disciplinare dev'essere avviato (o proseguito) sia il termine entro il quale lo stesso dev'essere concluso, dovendo pertanto il procedimento disciplinare essere concluso nell'osservanza del termine complessivo 'decadenziale' di 270 giorni (peraltro previsto, in via generale, dall'art. 5, co. 4, della L. n. 97/2001 e, già prima, dall'art. 9, co. 2, della L. n. 19/1990), che si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l'inizio del procedimento disciplinare, e decorrente dalla suddetta notizia, quello di successivi 90 giorni imposto per la conclusione del procedimento.

14) PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 10 ottobre 2024, n. 609 – Est. Mazzulla

Esecuzione ordinanza cautelare ex art. 59 c.p.a. – Obbligo di presentazione di una istanza motivata previamente notificata alle altre parti da depositarsi nel giudizio nell'ambito del quale la misura cautelare è stata disposta - Sussiste.

E' inammissibile un ricorso giurisdizionale per la esecuzione di una ordinanza cautelare, nel caso in cui sia stato proposto in via autonoma; la domanda di esecuzione in questione, per la cui trattazione è stata già fissata la camera di consiglio, coincide con la richiesta di attuazione, ex art. 59 c.p.a., di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, a fronte della quale il Tribunale provvede nell'esercizio dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV del codice del processo amministrativo. Siffatta domanda, pertanto, deve essere proposta con istanza motivata, previamente notificata alle altre parti e depositata nel giudizio amministrativo nell'ambito del quale la misura cautelare da ottemperare è stata disposta.

15) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI

Sentenza 8 marzo 2024, n. 192 – Est. Mazzulla

Pubblico impiego – Stipendi, assegni ed indennità – Monetizzazione delle ferie non godute – Ove il mancato godimento sia dipeso da comprovate esigenze di servizio e dalla successiva impossibilità di richiedere le ferie per assenza continuativa dell’interessato dovuta a malattia – Spettanza.

Va riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici (nella specie, si trattava di un Sovrintendente della Polizia di Stato) di ottenere la monetizzazione delle ferie non godute e, in particolare, il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti (nel caso di specie, 39 giorni), ove risulti comprovato a mezzo documenti che: a) l’interessato non abbia potuto fruire delle ferie per esigenze di servizio legate ai carichi di lavoro dell’ufficio ed all’esiguità dell’organico disponibile; b) successivamente, il dipendente sia venuto a trovarsi in una situazione di impossibilità di richiedere le ferie – peraltro non “recuperabili” – in conseguenza della malattia che lo ha colpito, per ragioni di servizio. In tal caso, il mancato godimento delle ferie non è imputabile al dipendente e, pertanto, non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo; si tratta, invero, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio.

Sentenza 8 marzo 2024, n. 193 - Est. Romeo

Discrezionalità nella valutazione dell'istanza del militare di cancellazione degli effetti della sanzione disciplinare – Legittimità - Condizioni.

Dal tenore letterale dell'art. 1369 d.lg. n. 66/2010 si evince come l'aver tenuto, nei due anni successivi all'irrogazione della sanzione, una condotta scevra da annotazioni disciplinari "rilevanti" costituisca una mera condizione di ammissibilità

dell'istanza, da parte del militare sanzionato, di cancellazione degli effetti della sanzione disciplinare. Ove ammissibile, tuttavia, siffatta istanza compulsa l'esercizio di un potere ampiamente discrezionale da parte dell'amministrazione militare, la quale è tenuta ad operare una valutazione globale della condotta sanzionata, delle conseguenti ripercussioni sui compiti istituzionali dell'amministrazione nonché del complessivo comportamento tenuto dal militare nell'arco dell'intera carriera. Nella specie, pur prendendo in considerazione il complessivo curriculum del militare, ivi incluse le valutazioni caratteristiche di "eccellente" riportate in epoca successiva ai fatti, legittimamente l'amministrazione ha ritenuto di dover, comunque, rigettare la richiesta di cancellazione, tenuto conto del minore senso di responsabilità manifestata con la realizzazione di una condotta intenzionale e penalmente rilevante, quale quella sanzionata, che comporta la necessità di un ulteriore periodo di monitoraggio, al fine di accertare che il ravvedimento dell'interessato sia 'pieno e sicuro'.

Sentenza 22 marzo 2024, n. 226 - Est. Romeo

Espulsione di allievo carabiniere dal corso di formazione – Natura disciplinare – Insussistenza.

Il provvedimento di espulsione di un allievo carabiniere dal corso di formazione è sprovvisto di qualsiasi valenza sanzionatoria e disciplinare, integrando, al contrario, per come disposto dall'art. 588 d.P.R. n. 90/2010, un provvedimento autoritativo doveroso, necessaria e vincolata conseguenza che l'amministrazione trae (recte, deve ex lege trarre) a fronte del verificarsi di situazioni o condizioni personali specificamente individuate dal legislatore quali fatti oggettivamente preclusivi. Non si pone quindi alcun problema di duplicazione sanzionatoria, ove l'allievo espulso sia già stato attinto, in precedenza, da una sanzione disciplinare in relazione al fatto su cui si fonda (in tutto o in parte) il provvedimento espulsivo. In sostanza, una condotta dell'allievo può essere contestualmente presa in considerazione quale atto cosciente e volontario meritevole di sanzione e, nel contempo, quale fatto oggettivo, ossia

considerato nella sua materialità storica, che inibisce la prosecuzione del corso, disvelando l'inefficacia del percorso formativo nel plasmare la personalità dell'allievo (ovvero, specularmente, l'intollerabile distonia della condotta, anche privata, dell'allievo rispetto agli obiettivi formativi del corso e, più in generale, rispetto ai profili caratteriali necessari per il prospettico servizio operativo nell'Arma).

Sentenza 4 luglio 2024, n. 445 – Est. Caudullo

Avviamento a selezione dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento – Titolarità dei partecipanti del diritto soggettivo dell'avviamento a selezione ai fini dell'assunzione – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.

Le controversie in materia di avviamento al lavoro, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'art. 16 della l. n. 56/1987, non sono equiparabili alle procedure concorsuali, come del resto chiaramente previsto dall'art. 35 dello stesso D.lgs. n. 165/2001. Tale procedura infatti non ha natura concorsuale poiché non prevede alcuna verifica comparativa tra i candidati, se non relativamente al loro reddito ed alla loro anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione, ma solo la formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo dei partecipanti di essere avviati a selezione ai fini dell'assunzione, se collocati in posizione utile nella graduatoria degli aspiranti. Di conseguenza, rispetto alle procedure in argomento, che prevedono l'avviamento a selezione di soggetti da individuarsi tra gli iscritti nelle liste di collocamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza 23 agosto 2024, n. 541 – Est. Mazzulla

Polizia di Stato - Riconoscimento di ricompense al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali – Obbligo dell'amministrazione di motivare in ordine ai criteri utilizzati per la valutazione dell'esistenza o meno

del carattere straordinario ed eccezionale dei risultati conseguiti e delle competenze personali messe in campo – Necessità - Sussiste.

E' illegittimo il parere con cui l'amministrazione, attribuendo al ricorrente ed ai suoi tre colleghi partecipanti alla medesima operazione, esercenti attività investigativa significativa ma, a differenza del primo, non straordinaria, l'encomio solenne, ha sostanzialmente livellato il contributo offerto dai predetti investigatori al successo dell'operazione di polizia, senza tuttavia giustificare siffatta parità di trattamento tramite l'esternazione dell'iter logico-giuridico sotteso alla valutazione, a fronte delle differenti valutazioni delle attività, operata in sede di proposta questorile. L'ampiezza della discrezionalità del potere amministrativo attribuito dal Legislatore in materia di apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento di ricompense al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali comporta, infatti, quale immediato e diretto corollario, l'obbligo per l'amministrazione di predisporre, anche mediante il richiamo agli atti istruttori del procedimento, un corredo motivazionale che sia idoneo a disvelare i criteri utilizzati per la valutazione circa l'esistenza o meno del carattere straordinario ed eccezionale dei risultati conseguiti e delle competenze personali e professionali messe in campo dai soggetti proposti per l'attribuzione della premialità di discussione.

Sentenza 26 agosto 2024, n. 544 – Est. De Col

Delibera generale di interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato in corso alle dipendenze dell'ASP – Accertamento del diritto alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato come oggetto principale della domanda – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.

Deve devolversi alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con cui i ricorrenti propongono impugnazione avverso la delibera generale che ha deciso di prolungare il rapporto di lavoro del personale sanitario e non sanitario alle dipendenze dell'ASP, interrompendo viceversa ed in via definitiva, quello in atto con il personale di "contact tracing". Tale domanda ha per oggetto principale

l'accertamento del diritto alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato che essi affermano legalmente dovuta in base a specifici ordini di servizio adottati dai rispettivi dirigenti per assegnarli a mansioni diverse da quelle per le quali erano stati assunti e necessaria a colmare il fabbisogno di personale.

Sentenza 14 ottobre 2024, n. 619, Est. Gaglioti

Pubblico impiego – Trasferimento d'autorità – Militari che ricoprono cariche elettive in organizzazioni a carattere sindacale – Necessità di intesa – Ambito di applicazione

In materia di trasferimento d'autorità di militari che ricoprono cariche elettive nelle A.P.C.S.M. (Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), l'ambito di applicazione dell'art. 1479-bis, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare – C.O.M.), deve essere individuato alla luce dell'art. 1477-bis, comma 3, C.O.M. Ne consegue che la necessità della previa intesa di cui alla lettera b) del predetto art. 1479-bis C.O.M. si impone solo con riferimento al trasferimento di militari che ricoprono cariche elettive di livello non inferiore a quello regionale, atteso che è a tale livello minimo che si relazionano le articolazioni periferiche delle A.P.C.S.M. con riferimento a tematiche di competenza sindacale di rilevanza locale.

Sentenza 11 dicembre 2024, n. 742 – Est. Gaglioti

Pubblico impiego – Trasferimento di personale militare infermo ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738 – Discrezionalità dell'amministrazione – anche sulla praticabilità del trasferimento – Sussiste

In materia di trasferimento di personale militare affetto da infermità l'Amministrazione è titolare di ampio potere discrezionale circa l'individuazione delle sedi di trasferimento, purché compatibili con la situazione specifica del richiedente, ma a monte sulla stessa praticabilità del trasferimento, potendo anche non accogliere l'istanza di trasferimento formulata dal dipendente qualora essa

contrasti con l'interesse pubblico, il quale, nella sua genericità, ben può ritenersi comprensivo anche delle esigenze organizzative dell'Arma nel suo complesso e dunque dell'interesse generale a consentire il dispiego dell'attività istituzionale dell'Arma.

Il suddetto potere, conferito esplicitamente in riferimento all'ipotesi in cui il militare sia bisognevole di cura e assistenza, a maggior ragione sussiste nell'ipotesi in cui tali esigenze personali non sussistano. In tale ipotesi, infatti, il bilanciamento dei diversi interessi in campo può consentire all'Amministrazione di valorizzare in termini più marcati, purché nei limiti della ragionevolezza, le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

16) SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Sentenza 30 dicembre 2024, n. 784 – Est. Gaglioti

Servizi pubblici locali – Servizio di illuminazione pubblica cimiteriale – Comune di contenute dimensioni - Decisione di internalizzazione del servizio dopo la scadenza della concessione con soggetto esterno – Motivata da risparmi di spesa – Legittimità

La pubblica amministrazione, chiamata a fare corretto uso della sua discrezionalità anche allorquando si tratti di scegliere tra più modelli organizzativi di un servizio pubblico locale, lasciandosi ispirare pur sempre dai canoni generali della migliore cura dell'interesse pubblico sotto l'egida delle quattro "E" (economicità, efficacia, efficienza ed equilibrio), nella ponderazione tra costi e benefici e nell'applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l'interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), può decidere come meglio espletare in favore della collettività locale un servizio che, data la sua natura (servizio di illuminazione votiva cimiteriale) e tenuto conto delle ridotte dimensioni demografiche del territorio interessato, ben può essere assicurato senza avvalersi di terzi, ma mediante l'accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell'economicità prevalente della buona e sana

gestione finanziaria rispetto al dover ricorrere allo strumento concessorio, peraltro di per sé dispendioso sin dalla predisposizione della procedura di gara propedeutica all'individuazione del futuro concessionario.

17) SICUREZZA PUBBLICA – ARMI

Sentenza 18 gennaio 2024, n. 56 – Est. Mazzulla

Armi – Licenze di polizia - Nomina a guardia giurata - Buona condotta e motivazione del diniego - Valutazione dei presupposti e grado di motivazione.

Armi – Licenze di polizia - Nomina a guardia giurata - Diniego motivato esclusivamente in ragione della sottoposizione di uno stretto parente non convivente al momento della conclusione del procedimento ad un procedimento penale per violenza privata, connessa a rapporti di vicinato risalente nel tempo – Illegittimità - Sussiste.

Nell'apprezzamento della sussistenza del requisito della 'buona condotta' in sede di approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, l'amministrazione deve valutare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode, anche la circostanza che l'eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Da qui il rafforzamento dell'onere istruttorio in uno all'esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all'uso delle armi per scopi ludici ovvero per 'difesa personale'.

È illegittimo il diniego motivato esclusivamente in ragione della sottoposizione del padre della richiedente (non convivente al momento della conclusione del procedimento) ad un procedimento penale per violenza privata, connessa a rapporti di vicinato risalente nel tempo, la cui pendenza ha illo tempore determinato la

Prefettura a vietare al soggetto in questione la detenzione di armi. La valutazione di segno negativo del requisito di cui all'art. 138 comma 1, n. 5 r.d. n. 773/1931, deve, infatti, collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, siano idonee ad incidere effettivamente sul grado di moralità e sull'assenza di mende esigibili per lo svolgimento dell'attività in questione.

Sentenza 13 febbraio 2024, n. 139 – Est. Criscenti

Ammonimento – Stalking – Persona offesa istante - Controinteressata

La vittima di stalking è controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento ex art. 8 D.l. n. 11/2009, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori non vengano più ripetuti, e non cagionino esiti irreparabili.

Sentenza 18 marzo 2024, n. 217- Est. Caudullo.

Armi - Frequentazioni e diniego del rinnovo di porto di fucile - Difetto di istruttoria e motivazione - Illegittimità.

È inidoneo a supportare, in via esclusiva, il diniego di rinnovo di porto di fucile per uso di caccia il riferimento del tutto generico e non supportato dal benché minimo elemento probatorio alle frequentazioni dei figli dell'interessato, soggetti comunque incensurati, con persone gravate da precedenti penali e di polizia.

Sentenza 19 aprile 2024, n. 291 – Est. Criscenti

Misure di prevenzione - Illegittimità dell'avviso orale automatico dopo la mera sottoposizione a misura custodiale - Sussiste.

Se è vero che è legittimo procedere all'avviso orale persino in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, ciò che è però necessario è che emerga dagli elementi raccolti una situazione nel suo complesso

rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che faccia ragionevolmente ascrivere il preposto ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lg. n. 159/2011, non essendo, di contro, la mera sottoposizione ad un procedimento penale, con applicazione di misura custodiale, fatto sicuramente rivelatore di una condizione di pericolosità sociale o dedizione al delitto.

Sentenza 30 dicembre 2024, n. 789 – Est. Romeo

Armi – Licenze di polizia – Nomina a guardia particolare giurata – Poteri del Prefetto – Pregresso rilascio del porto di fucile per uso caccia – Eccesso di potere per contraddittorietà – Esclusione

Non vi è contraddittorietà tra il provvedimento con cui il Prefetto abbia respinto l'istanza per l'ottenimento del decreto per la nomina a guardia particolare giurata, e, in via correlata, della licenza per il porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, e il pregresso rilascio, da parte del Questore, della licenza di porto di fucile per uso caccia, ben potendo ai sensi dell'art. 11 del T.U.L.P.S. essere valorizzati a fini della revoca delle autorizzazioni alla detenzione ed al porto delle armi anche fatti preesistenti di cui l'autorità non fosse a conoscenza o che, comunque, non siano stati valutati in sede di rilascio della licenza. La valutazione che il Prefetto deve compiere ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., ove richiesto del rilascio di una licenza in materia di armi, deve necessariamente investire la condizione di affidabilità del richiedente considerata nel suo complesso e, soprattutto, nell'attualità; di talché, dovrà ritenersi certamente consentita non soltanto la valutazione delle circostanze preesistenti e non conosciute all'atto del rilascio di un precedente titolo, ma altresì la riconsiderazione di quelle già oggetto di esame e ritenute, in un primo momento, non incidenti negativamente sul requisito della 'buona condotta' né sull'affidabilità del richiedente nel corretto uso delle armi, purché delle ragioni di tale diversa considerazione venga dato adeguatamente conto in motivazione.

Nell'esercizio di tale potere il Prefetto può dunque rivalutare globalmente la posizione del richiedente in relazione all'oggetto della specifica richiesta dal medesimo formulata, implicante, d'altronde, stante le facoltà d'uso significativamente più ampie dell'arma e la tipologia della stessa (pistola e non soltanto fucile), l'esigenza di un più penetrante ed accurato accertamento in ordine al requisito di affidabilità.

Sentenza 27 dicembre 2024, n. 774 - Est. Romeo

Armi – Divieto di detenzione – Denuncia di terzi – Sufficienza – Esclusione

La semplice denuncia di reato all'autorità giudiziaria non integra solitamente circostanza che, da sola, possa giustificare l'interdizione all'uso e alla detenzione di armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell'autorizzazione di polizia. Detto divieto, infatti, può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto, onde valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di sfiducia e/o probabilità di abuso nell'uso delle armi. A fronte del deferimento all'autorità giudiziaria a seguito di denuncia/querela, la Prefettura ha, dunque, l'onere di svolgere un'attività di approfondimento sulla personalità dell'interessato, volta a verificare l'emersione di eventuali profili ostativi al mantenimento del titolo di polizia, che non possono essere desunti esclusivamente ed acriticamente dalla versione dei fatti riportata dal denunciante, occorrendo operare – ferma la piena autonomia dei due giudizi – un minimo riscontro circa la loro plausibile veridicità.



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Appendice statistica

RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.

SEDE	2020	2020%	2021	2021%	2022	2022%	2023	2023%	2024	2024%
Lazio	12.344	28,88%	14.775	30,71%	17.508	33,95%	17.791	35,07%	15.064	28,69%
Piemonte	1.010	2,36%	1.308	2,72%	1.222	2,37%	1.081	2,13%	1.969	3,75%
Valle d'Aosta	80	0,19%	56	0,12%	64	0,12%	45	0,09%	45	0,09%
Lombardia	3.129	7,32%	3.417	7,10%	4.661	9,04%	3.535	6,97%	4.458	8,49%
Trento	196	0,46%	175	0,36%	195	0,38%	176	0,35%	195	0,37%
Bolzano	249	0,58%	255	0,53%	285	0,55%	301	0,59%	319	0,61%
Veneto	1.379	3,23%	1.704	3,54%	1.541	2,99%	1.429	2,82%	1.610	3,07%
Friuli V. G.	364	0,85%	470	0,98%	495	0,96%	426	0,84%	455	0,87%
Liguria	775	1,81%	882	1,83%	799	1,55%	820	1,62%	1.203	2,29%
Emilia Romagna	1.161	2,72%	1.415	2,94%	1.390	2,70%	1.263	2,49%	1.658	3,16%
Toscana	1.376	3,22%	1.666	3,46%	1.663	3,22%	1.532	3,02%	2.217	4,22%
Umbria	662	1,55%	775	1,61%	748	1,45%	1.046	2,06%	719	1,37%
Marche	634	1,48%	667	1,39%	697	1,35%	571	1,13%	603	1,15%
Abruzzo	961	2,25%	898	1,87%	784	1,52%	771	1,52%	921	1,75%
Molise	373	0,87%	411	0,85%	361	0,70%	344	0,68%	379	0,72%
Campania	7.041	16,48%	7.537	15,67%	8.363	16,21%	8.150	16,07%	8.764	16,69%
Puglia	3.150	7,37%	3.110	6,46%	2.884	5,59%	2.841	5,60%	3.297	6,28%
Basilicata	549	1,28%	595	1,24%	635	1,23%	571	1,13%	567	1,08%
Calabria	2.304	5,39%	2.594	5,39%	2.341	4,54%	2.608	5,14%	2.764	5,26%
Sicilia	4.161	9,74%	4.430	9,21%	4.104	7,96%	4.473	8,82%	4.186	7,97%
Sardegna	839	1,96%	972	2,02%	836	1,62%	953	1,88%	1.110	2,11%
TOTALI	42.737	100%	48.112	100%	51.576	100%	50.727	100%	52.503	100%

T.A.R. Reggio Calabria - Ricorsi depositati per classificazione			
Classificazione	2023	2024	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	28	28	0
AGRICOLTURA	3	1	-2
AMBIENTE	2	11	-9
ANIMALI	2	5	3
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	0	2	2
APPALTI MISTI	3	0	-3
APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA	2	2	0
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	4	3	-1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	19	17	-2
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	7	8	1
ARMI	51	31	-20
AUTORITÀ PORTUALI	3	2	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	24	11	-13
AVVOCATI LIBERO FORO	7	52	45
AZIENDA SANITARIA LOCALE	118	96	-22
BANCHE	0	1	0
BENI PAESAGGISTICI	2	3	1
CACCIA	1	0	-1
CARABINIERI	9	16	7
CIMITERI	7	3	-4
CIRCOLAZIONE STRADALE	0	1	1
CITTADINANZA	1	0	-1
CITTÀ METROPOLITANE	0	2	2
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	0	1	1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	3	4	1
COMUNI	54	38	-16
CONCORSI	14	21	7
DEMANIO E PATRIMONIO	5	8	3
EDILIZIA	65	69	4
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	8	3	-5
ELEZIONI	1	0	-1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	9	4	-5



Classificazione	2023	2024	Differenza
FARMACIA	0	3	3
FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE	1	1	0
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	0	1	1
GUARDIA DI FINANZA	2	1	-1
INFORMATIVA ANTIMAFIA	34	28	-6
INSEGNANTI	1	32	31
ISTRUZIONE PUBBLICA	10	6	-4
MAGISTRATI ORDINARI	0	4	4
MEDICINALI	0	1	1
MILITARI	0	2	2
MONOPOLI E DAZI	0	2	2
PATENTE DI GUIDA	2	6	2
PENSIONI	0	3	3
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	0	2	2
POLIZIA DI STATO	9	14	5
POLIZIA PENITENZIARIA	0	5	5
PORTI	2	2	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	5	6	1
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	1
PUBBLICO IMPIEGO	20	16	-4
REGIONI	4	7	3
RIFIUTI	1	1	0
SANITÀ PUBBLICA	11	6	-5
SERVIZI PUBBLICI	2	3	1
SICUREZZA PUBBLICA	17	12	-5
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	54	48	-6
STRANIERI	26	50	24
UNIVERSITÀ	2	6	4
URBANISTICA	1	1	0
USI CIVICI	0	1	1
VITTIME DEL DOVERE	1	1	0
TOTALI	661	715¹	

¹ Nel totale sono conteggiati anche n. 12 ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattasi di doppi invii) - Nel totale sono ricompresi anche i giudizi d'ottemperanza, distribuiti nelle varie materie di classificazione, stante l'assenza di specifica voce di classificazione.

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945
2019	759	5	135	218	580	52	325	3	945
2020	679	7	149	268	526	69	58	0	653
2021	671	0	115	333	638	57	153	0	848
2022	651	10	124	266	672	43	95	0	810
2023	661	3	100	239	732	39	57	0	828
2024	715	7	168	232	538	51	39	1	629


Confronto attività giurisdizionale 2024 – 2023



Dettaglio attività giurisdizionale 2024

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2024


Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2009	39.456	0
2009	786	0
2010	799	0
2011	758	0
2012	767	0
2013	767	0
2014	858	1
2015	1.049	0
2016	940	0
2017	792	0
2018	653	2
2019	759	3
2020	679	11
2021	671	111
2022	651	125
2023	661	208
2024	715	505
TOTALI	51.761	965



Statistiche sull'andamento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Variazione annuale arretrato	Variazione annuale arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2018	2.152	---	---
Pendenti al 31/12/2019	1.775	- 377	- 17,52%
Pendenti al 31/12/2020	1.430	- 515	- 29,01%
Pendenti al 31/12/2021	1.182	- 248	- 17,34%
Pendenti al 31/12/2022	1.066	- 116	- 9,81%
Pendenti al 31/12/2023	915	- 151	- 14,17%
Pendenti al 31/12/2024	965	+ 50	+ 5,55%

Variazione annuale arretrato



Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici nell'anno 2024

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	16
I) Altri decreti decisori	23
L) Totale decreti decisori (H + I)	39
M) Decreti ingiuntivi	1
N) Decreti cautelari	51
O) Decreti presidenziali	112
P) Ordinanze presidenziali	3

Gestione degli affari camerale 2024

Giudizi con rito camerale (A - Ottemperanza, B - Silenzio, C - Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2023	180
Ricorsi 2024 depositati (A: 235 – B: 48 – C: 28)	311
Ricorsi definiti	260
Ricorsi pendenti al 31/12/2024	231

Dati udienze 2024

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	20
Udienze speciali elettorali (<i>ex art. 129 c.p.a.</i>)	0
Camere di consiglio	21
Udienze straordinarie di smaltimento	0

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2024

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. Ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	88
		Sospensiva respinta	85
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, provvedimenti di proroga termini, e chiarimenti agli ausiliari)		170
1.3	Istruttorie presidenziali		0
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzionale)		3
1.5	Altre (Decreti cautelari)		51
TOTALE			397

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	41
	2.1.2	Liquidazione compenso	65
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	18
	2.2.2	Incompetenza	1
	2.2.3	Irricevibilità	13
	2.2.4	Inammissibilità	76
	2.2.5	Improcedibilità	40
	2.2.6	Rinunzia al giudizio	7
	2.2.7	Perenzione	0
	2.2.8	Decadenza	0
	2.2.9	Nullità	0
	2.2.10	Interruzione	3
	2.2.11	Estinzione	17
	2.2.12	Decreti decisori	39
TOTALE			320
3.	Pronunce di merito		
	3.1	Accoglimento	310
	3.2	Rigetto	138
	3.3	Cessazione della materia del contendere	53
TOTALE			501
TOTALE (2+3)			821

Personale di magistratura in servizio al 01/01/2024

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Roberta Mazzulla	<i>Primo Referendario</i>
Agata Gabriella Caudullo ¹	<i>Primo Referendario</i>
Andrea De Col ²	<i>Primo Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Primo Referendario</i>

¹ In servizio fino al 30/09/2024 – Trasferita al TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania dal 01/10/2024

² In servizio fino al 30/09/2024 – Trasferito al TAR Veneto dal 01/10/2024

Personale di magistratura in servizio al 01/01/2025

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Roberta Mazzulla	<i>Primo Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Primo Referendario</i>
Domenico Gaglioti	<i>Primo Referendario¹</i>
Giuseppe Nicastro	<i>Referendario²</i>

¹ In servizio dal 01/10/2024 – Proveniente dal TAR Calabria – Sede di Catanzaro

² In servizio dal 01/10/2024 – Proveniente dal TAR Lombardia – Sede di Milano

Personale di segreteria in servizio al 01/01/2024

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna	Area III	ruolo
Cioffi Eleonora	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio ¹	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

¹ Collocato a riposo dal 01/10/2024

Personale di segreteria in servizio al 01/01/2025

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna	Area III	ruolo
Cioffi Eleonora	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino ¹	Area II	ruolo
Polimeni Consolato ²	Area II	ruolo
Bua Mariagiovanna	Area II	ruolo
Monastra Veronica M. Rita ³	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

¹ Collocato a riposo dal 01/02/2025

² Collocato a riposo dal 01/01/2025

³ In servizio dal 05/09/2024 – Personale neoassunto a seguito di concorso pubblico

Tirocinanti *ex art.73* legge 98/2013 in servizio fino al 24/08/2024

COGNOME E NOME
Fragomeni Cristina
Commisso Paola

Calendario per l'anno 2025 delle udienze pubbliche e camerale ordinarie

D.P. n. 8/2024

<u>Gennaio</u>		
giovedì	09	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	22	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Febbraio</u>		
mercoledì	05	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	19	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Marzo</u>		
mercoledì	05	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	19	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Aprile</u>		
mercoledì	02	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	16	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Maggio</u>		
mercoledì	07	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	21	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Giugno</u>		
mercoledì	11	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	25	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Luglio</u>		
mercoledì	16	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Settembre</u>		
mercoledì	03	ore 9.00 C.C.
mercoledì	17	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Ottobre</u>		
mercoledì	08	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	22	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Novembre</u>		
mercoledì	05	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	19	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Dicembre</u>		
mercoledì	03	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	17	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.

Calendario per l'anno 2025 delle udienze straordinarie di smaltimento

<u>Marzo</u>		
giovedì	27	ore 9.30 US